Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei lavori pubblici

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero dei trasporti

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **238.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 92 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

biochimica sistematica umana;
tossicologia industriale;
oncologia clinica;
farmacologia molecolare;
farmacologia cellulare;
chirurgia della mano;
allergologia respiratoria;
fisiopatologia del ricambio;
diabetologia;
immunoematologia;
fisiopatologia endocrina;
psicopatologia;
genetica umana;
immunochimica;
terapia pediatrica sistematica;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia della riproduzione umana;
malattie infettive dell'infanzia;
fisiopatologia chirurgica;
malattie metaboliche del bambino;
ematologia pediatrica;
angiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1983
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **239.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

oncologia clinica;
anatomia umana;
fisiopatologia endocrina;

cardiologia pediatrica;
terapia pediatrica sistematica;
genetica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1983
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 66

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 maggio 1983.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola d'Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la legge n. 201 del 31 marzo 1971, che estende all'isola di Ischia le limitazioni previste dalla legge 20 giugno 1966, n. 599;

Vista la delibera della azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola n. 1 in data 18 marzo 1983;

Vista la delibera della giunta municipale di Ischia in data 19 febbraio 1983, n. 173;

Vista la delibera della giunta municipale di Casamicciola in data 22 marzo 1983, n. 102;

Vista la delibera della giunta municipale di Barano d'Ischia in data 26 febbraio 1983, n. 84;

Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fontana in data 19 marzo 1983, n. 64;

Vista la delibera della giunta del comune di Forio in data 3 febbraio 1983, n. 81;

Vista la delibera della giunta municipale di Lacco Ameno in data 31 marzo 1983, n. 116;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 9 aprile 1983, n. 06667;

Ritenuto opportuno adottare provvedimenti limitativi richiesti;

Decreta:

Art. 1.
Divieto

Dal 1° giugno 1983 al 15 settembre 1983 è vietato l'afflusso e la circolazione nell'isola di Ischia (comuni di Casamicciola, Barano, Serrara, Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno) di tutti gli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.
Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di cui all'art. 1:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola ma non residenti purchè iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana;

c) ambulanze, carri funebri, automezzi trasporto merci non superiori a 35 q.li e senza limiti di peso, automezzi per trasporto generi alimentari, merci deperibili e carburanti nonché servizi delle forze dell'ordine;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè forniti di apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979, del Ministro dei lavori pubblici con il Ministro dei trasporti regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) gli autoveicoli con targa straniera e con targa non della regione Campania, gli autoveicoli appartenenti a persone che possono dimostrare di alloggiare per almeno quindici giorni in albergo o pensione e non meno di trenta giorni in case private limitatamente ad un solo autoveicolo per nucleo familiare. Tale deroga sarà concessa sulla base della dichiarazione del sindaco del comune dove l'albergo, la pensione o l'alloggio privato sono ubicati.

Art. 3.
Sanzioni

I contravventori ai suddetti divieti sono puniti con la sanzione amministrativa di L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.
Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo di cui all'art. 1.

Roma, addì 24 maggio 1983

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(3225)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 maggio 1983.

Vendita di articoli ed apparecchi elettrici ed elettronici negli esercizi di cui alla tabella XII del decreto ministeriale 30 agosto 1971.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sull'esercizio dell'attività di vendita di merci e sull'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di norme di applicazione della legge stessa;

Considerata la necessità di integrare quanto disposto dal decreto ministeriale 30 agosto 1971 relativo alla determinazione delle tabelle merceologiche previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare della tabella XII di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971 ha facoltà di vendere anche articoli e apparecchi elettrici ed elettronici di qualsiasi tipo. Ha la medesima facoltà anche il titolare della tabella merceologica derivata dalla citata tabella XII ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge 11 giugno 1971, numero 426, purché comprenda gli elettrodomestici o gli apparecchi radio e televisivi o il materiale elettrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2941)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 11 maggio 1983.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari per l'esercizio 1983.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 2 del 9 gennaio 1980 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 12 aprile 1980 — del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1980;

Vista la nota n. R.313/265/TS/91198 del 27 novembre 1982 con la quale, in conformità delle procedure stabilite dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969 n. 1276 e interministeriale 9 gennaio 1980, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1983 e di conguaglio per l'esercizio 1980, per gli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 74 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 23 del 6 luglio 1982;

Decreta:

Art. 1.

La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del Consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1983, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari L. 967.610.589.000.

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1983, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La compensazione finanziaria di cui al regolamento n. 1191/69, art. 1, paragrafo 3, del Consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda auto-

noma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1980, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo definitivo, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari L. 504.716.021.000.

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti nell'allegato *C* al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 243.118.244.000 corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 504.716.021.000 determinato in via definitiva per l'esercizio 1980 e l'importo di L. 261.597.777.000, di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 2 del 9 gennaio 1980, è rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1983.

Art. 5.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1983

Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(*Omissis*).

(3189)

DECRETO 11 maggio 1983.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1983.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 3 del 9 gennaio 1980 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 12 aprile 1980 — del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1980;

Vista la nota n. R313/265/NC/91200 del 27 novembre 1982 con la quale, in conformità della procedura stabilita dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 9 gennaio 1980, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti della Azienda stessa per l'esercizio 1983 ed il conguaglio, allo stesso titolo, in relazione ad alcune categorie per l'esercizio 1980;

Vista la delibera favorevole n. 74 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 23 del 6 luglio 1982;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento numero 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si applicano, per l'anno finanziario 1983, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento C.E.E.	Specificazione degli oneri		Importi
II	Spese per assegni familiari . . .	L.	15.164.000.000
III	Spese per le pensioni .	»	63.334.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello .	»	66.716.000.000
X	Spese per gli assegni e gli scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per i congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra	»	7.924.000.000
XIV	Condizioni imposte per i contratti pubblici (convenzioni con enti portuali)	»	13.750.054.000
XV	Oneri finanziari dovuti alla mancata normalizzazione nel passato:		
	1) interessi relativi alla quota parte dei prestiti destinata al riclassamento ed al rinnovamento degli impianti	»	31.558.988.000
	2) oneri finanziari (capitale e interessi) relativi ai prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione	»	214.209.771.000
	Totale . . .	L.	412.656.813.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1983, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1980, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo definitivo, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento C.E.E.	Specificazione degli oneri	Importi
II	Spese per assegni familiari .	L. 15.164.000.000
III	Spese per le pensioni .	» 63.334.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello .	» 66.716.000.000
X	Spese per gli assegni e scatti biennali di stipendio agli ex combattenti:	
	assegni, congedi, scatti biennali	» 7.924.000.000
	indennità di buonuscita .	» 7.691.213.000
XIV	Condizioni imposte per contratti pubblici:	
	convenzioni con enti porto . .	» 16.240.631.000
	appalti di opere e forniture . .	» 1.046.742.000
XV	Oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato:	
	interessi relativi ai prestiti destinati al riclassamento e rinnovo impianti .	» 49.098.738.000
	oneri finanziari per prestiti contratti per la copertura di disavanzi di gestione .	» 203.075.249.000
	Totale .	L. 430.290.573.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti negli allegati *C* e *D* al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 58.758.767.000, corrispondente alla differenza tra l'importo determinato in via definitiva per l'esercizio 1980 di cui al precedente art. 3 e la somma accordata per tutti gli oneri a titolo di previsione per l'esercizio 1980 con il citato decreto interministeriale n. 3 del 9 gennaio 1980 (L. 371.531.806.000) sarà liquidato nell'esercizio 1983 all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di conguaglio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1983

Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(Omissis).

(3190)

DECRETO 11 maggio 1983.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1983.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 1 del 9 gennaio 1980, art. 3, del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 12 aprile 1980, il quale, al citato articolo, prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1980;

Vista la nota n. R.313/265/O.S.P./91199 del 27 novembre 1982, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta a ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa Azienda e, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista ancora la sopracitata nota n. R.313/265/O.S.P./91199 del 27 novembre 1982 con la quale, in conformità del paragrafo 2 dell'art. 13 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, nonché del decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n. 1, art. 3, del 9 gennaio 1980, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda per ottenere il conguaglio tra gli importi a suo tempo concor lati — a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico — in sede di previsione per l'esercizio 1980 e quelli definitivamente accertati in sede consuntiva per lo stesso anno;

Vista la delibera favorevole n. 74 adottata in merito alle anzidette domande dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 23 del 6 luglio 1982;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota n. R.313/265/O.S.P./91199 del 27 novembre 1982 citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69:

a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato 1;

b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato 2;

c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna, di cui all'allegato 3;

d) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato 4;

e) obblighi tariffari elencati nell'allegato 5 (esclusi i trasporti postali);

f) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali di cui all'allegato 5;

g) obblighi tariffari per viaggi di elettori partecipanti alle elezioni regionali ed amministrative dell'8 e 9 giugno 1980 di cui all'allegato 6.

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1983, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L. 1.083.817.100.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	» 33.286.200.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	» 47.596.600.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	» 992.880.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	» 222.072.200.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	» 51.667.000.000
Totale . . .	L. 1.439.431.980.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati 1 (linee a scarso traffico), 2 (impianti passivi), 3 (servizi di traghetto tra il Continente e la Sardegna), 4 (servizi sostitutivi), 5 e 7 (obblighi tariffari e postali) al presente decreto.

Art. 3.

Gi importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1983.

Art. 4.

Una compensazione finanziaria, a titolo di liquidazione definitiva e conguaglio globale per l'esercizio 1980, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per gli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico per gli importi accertati a titolo consuntivo nell'esercizio stesso nelle misure appresso indicate:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L. 433.666.100.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	» 22.557.883.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	» 31.422.600.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	» 569.100.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	» 147.375.756.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	» 51.667.000.000
per gli obblighi tariffari per partecipanti alle elezioni regionali ed amministrative dell'8 e 9 giugno 1980	» 7.537.868.000
Totale . . .	L. 694.796.307.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti negli allegati *C* e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente decreto.

Art. 5.

L'importo di L. 14.075.610.000 corrispondente alla differenza fra la somma di L. 708.871.917.000 accordata a titolo di previsione per l'esercizio 1980 con il citato decreto interministeriale n. 1 del 9 gennaio 1980 e la minore somma di L. 694.796.307.000 determinata in via definitiva per l'esercizio 1980, di cui al precedente art. 4, sarà detratto nell'esercizio 1983 dal totale degli importi riconosciuti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico in base all'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1983

Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(*Omissis*).

(3191)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 maggio 1983.

Integrazioni al decreto ministeriale 14 settembre 1981, concernente la istituzione del servizio di fac-simile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, che ha istituito in via sperimentale il servizio di fac-simile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1981;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1981, che ha rettificato parzialmente il predetto decreto ministeriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981;

Visti gli accordi già intervenuti con alcune amministrazioni estere e considerato che è in corso la definizione di accordi con altre amministrazioni in ordine alla istituzione del servizio fac-simile pubblico nelle relazioni internazionali;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare la fase sperimentale del servizio fino al 31 ottobre 1983, previa abilitazione per il suo svolgimento di un numero limitato di uffici P.T. ubicati in tutti i capoluoghi di provincia ed in località di particolare interesse industriale e turistico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La fase sperimentale del servizio di fac-simile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero è prorogata al 31 ottobre 1983.

Art. 2.

Sono abilitati allo svolgimento del servizio di cui al precedente articolo i posti fac-simile pubblici ubicati presso tutti i capoluoghi di provincia e le località di particolare interesse industriale e turistico, da attivare in relazione alla disponibilità delle necessarie apparecchiature tecniche.

Art. 3.

Il servizio è ammesso in ambito nazionale tra i predetti posti pubblici ed in ambito internazionale tra i posti pubblici di Roma, Milano, Torino, Palermo, Bologna, Napoli, Firenze, Bari, Venezia, Genova, Cagliari, Catania e Pisa e quelli delle amministrazioni del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America, dell'Australia, del Giappone e di Hong-Kong, nonché quelli delle altre amministrazioni estere con le quali saranno conclusi gli accordi relativi.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1983
Registro n. 18 Poste, foglio n. 24

(3270)

DECRETO 17 maggio 1983.

Integrazioni al decreto ministeriale 6 ottobre 1981, concernente le tariffe del servizio di fac-simile pubblico per l'estero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1981, concernente le tariffe del servizio di fac-simile pubblico per l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1981;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1982, con il quale è stato determinato il controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1982, con il quale sono state determinate le tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1982, con il quale sono state determinate le tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982, modificato con decreto ministeriale 26 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1982;

Preso atto degli accordi intervenuti, in ambito europeo, con l'amministrazione P.T. del Regno Unito ed, in ambito extra-europeo, con le amministrazioni P.T. degli Stati Uniti d'America, del Giappone, dell'Australia e di Hong Kong nonché delle trattative in corso con le altre amministrazioni P.T. europee ed extra-europee in ordine all'espletamento, nelle rispettive relazioni, del servizio bureaufax, con particolare riferimento alla misura della tariffa internazionale e delle quote di rispettiva spettanza;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1983, che ha integrato il decreto ministeriale 14 settembre 1981, stabilendo — fra l'altro — di prorogare al 31 ottobre 1983 la fase sperimentale del servizio di fac-simile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il citato decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la trasmissione telegrafica internazionale in facsimile (bureaufax) di documenti grafici in bianco e nero, oltre alla tariffa di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 ottobre 1981 citato nelle premesse, è dovuta, per ogni foglio, la tariffa telefonica ordinaria, tramite operatore, di tre minuti in ambito extra-europeo e la tariffa telefonica per uguale tempo, senza operatore, in ambito europeo.

Art. 2.

La tariffa telegrafica di franchi oro 11 per ogni foglio, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 ottobre 1981, è ripartita fra l'Italia ed i Paesi interessati nella seguente misura in dipendenza dei singoli accordi raggiunti:

Italia: franchi oro 5,50 per ogni foglio;

Paese corrispondente: franchi oro 5,50 per ogni foglio;

oppure:

Paese di partenza della trasmissione: franchi oro 11 per ogni foglio;

Paese di ricezione della trasmissione: nessun compenso.

Art. 3.

Le quote parti telefoniche di pertinenza italiana, sia per il traffico uscente che per quello entrante, sono pari, per ogni foglio, a tre volte quelle unitarie a tariffa intera stabilite per il servizio telefonico tramite operatore per i Paesi extraeuropei e senza operatore in ambito europeo.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1983
Registro n. 18 *Poste, foglio n.* 95

(3271)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 marzo 1983, n. **240.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giacomo Maggiore », in Massignano.

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giacomo Maggiore », in Massignano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 38

DECRETO 21 marzo 1983, n. **241.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Francesco d'Assisi », in Grugliasco, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Francesco d'Assisi », in Grugliasco (Torino). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un terreno per complessivi mq 2194 sul quale insistono il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 27-28 luglio 1978 del geom. Francesco Landi e valutato in L. 176.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino, disposta dalla Opera diocesana per la preservazione della Fede, in Torino, con atto pubblico 22 giugno 1977, n. 29746 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Carignano (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 39

DECRETO 21 marzo 1983, n. **242.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria Annunciata », in Cologno Monzese.

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria Annunciata », in Cologno Monzese (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 40

DECRETO 21 marzo 1983, n. **243.**

Erezione in ente morale della fondazione « Centro studi e formazione sociale Emanuela Zancan », in Padova.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro, dell'interno, la fondazione « Centro studi e formazione sociale Emanuela Zancan », in Padova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 41

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 21 giugno 1977, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'argento

Costabile Salato, luglio 1969 in S. Maria di Castellabate (Salerno). — «*Mosso da nobile impulso, si tuffava nelle agitate* acque del mare, per soccorrere due donne in grave difficoltà, riuscendo, con grande sforzo e con un unico intervento, a trarle salve a riva. Esempio luminoso di elette virtù civiche e di generosa abnegazione».

Espedito Sarodi, il 13 luglio 1972 in Marina di Vasto (Chieti). — «Incurante dell'immanente pericolo di scoppio, si introduceva in un appartamento per interrompere l'erogazione del gas da una bombola, il cui tubo di collegamento con un fornello aveva preso fuoco. Con il suo tempestivo intervento evitava più gravi conseguenze a persone e cose e dava mirabile esempio di coraggio e di operante solidarietà umana».

Medaglia di bronzo

Ettore Rossi, Busto Arsizio (Varese). — «Per oltre un trentennio dedicava tempo e mezzi ad iniziative assistenziali, promuovendo, tra l'altro, l'ampliamento e il potenziamento di un centro studi e ricerche per la lotta contro i tumori».

(2880)

MINISTERO DEL TESORO

Istanze di autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti, ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77, si comunica che le società interessate al rilascio della autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti sono tenute ai sottoelencati adempimenti.

I. — *Presentazione dell'istanza.*

L'istanza da compilarsi in duplice copia, di cui una in carta bollata, a firma del legale rappresentante della società di gestione, dev'essere presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XIV - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.

E' consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r., decorrendo, in tal caso, il termine di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge dal giorno in cui la domanda perverrà al Ministero.

II. — *Contenuto dell'istanza.*

L'istanza dovrà esplicitamente indicare:

a) le complete generalità del sottoscrittore e la veste legale nella quale agisce;

b) la denominazione, la sede legale ed il capitale sociale versato ed esistente della società di gestione;

c) il numero, la denominazione e la durata dei fondi comuni che si intendono gestire; nel caso di più fondi dovrà essere, per ciascuno di essi, precisata la diversa specializzazione;

d) l'elenco nominativo di tutti i componenti gli organi collegiali della società di gestione e dei dirigenti «che hanno la rappresentanza legale» della stessa, con l'indicazione delle complete generalità;

e) la sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 1, quarto comma, lettera *b*), della legge, da parte della maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione, della maggioranza dei componenti l'eventuale comitato esecutivo e degli eventuali amministratori delegati, nonché da parte del direttore generale e dei dirigenti che svolgono attività proprie dell'institore;

f) l'inesistenza, per tutti gli amministratori e per il direttore generale e i dirigenti che svolgono attività proprie dello institore, delle cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione previste dall'art. 1, quarto comma, lettera *c*) della legge;

g) l'elencazione dei documenti allegati.

III. — *Documentazione da esibire a corredo dell'istanza.*

All'istanza devono essere allegati i sottoelencati documenti:

1) Atto costitutivo della società di gestione in copia autentica con allegato lo statuto dichiarato vigente dal competente tribunale, recante gli estremi dell'omologazione ed il numero di iscrizione nel registro della società.

2) Dichiarazione, a firma del presidente del collegio sindacale della società di gestione, che il capitale sociale è stato interamente versato.

3) Per ciascuno degli amministratori costituenti la maggioranza del consiglio d'amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo e per gli eventuali amministratori delegati della società di gestione:

a) certificato della cancelleria del competente tribunale o dichiarazione di ente pubblico attestante che l'interessato ha svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore in società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo aventi, all'epoca, capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni; ovvero

b) certificato della cancelleria del competente tribunale attestante l'oggetto sociale della società ed il suo capitale sociale, nonché dichiarazione della società dalla quale risultino le funzioni di carattere direttivo esercitate dalle persone chiamate a ricoprire la carica di amministratore della società di gestione; ovvero

c) dichiarazione dell'ente pubblico in ordine a tutte le circostanze di cui alla precedente lettera *b*); ovvero

d) certificazione del competente comitato direttivo degli agenti di cambio dalla quale risulti che l'interessato per almeno un triennio ha esercitato la professione di agente di cambio, facendo fronte ai propri impegni.

4) Attestazione dalla quale risultino dettagliatamente descritte le funzioni di carattere direttivo delle persone chiamate a ricoprire nella società di gestione le qualifiche di direttore generale e di dirigente avente la qualità di institore, rilasciata dalle società o enti presso i quali tali funzioni sono state svolte; qualora le funzioni di cui ai punti 3) e 4) siano state svolte presso un ente o società del settore finanziario dovrà essere prodotta idonea documentazione sull'attività che la società o l'ente esercita o ha esercitato.

5) Certificato di iscrizione del presidente e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed in uno degli albi professionali di cui all'art. 6, secondo comma, della menzionata legge.

6) Certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi, di tutti i membri del consiglio d'amministrazione, nonché del direttore generale e dei dirigenti aventi qualità di institore, dai quali risulti che gli interessati non hanno riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'art. 1, quarto comma, lettera *c*), della legge di che trattasi.

7) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza per ciascuno degli amministratori.

Si comunica infine che le istanze di autorizzazione devono essere corredate di tutta la documentazione secondo quanto previsto dal presente comunicato. In difetto le istanze saranno respinte.

Roma, addì 26 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

(3274)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 25 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1477,700	1477,700	—	1477,700	—	—	1477,800	1477,700	1477,700	1477,70
Marco germanico .	593,930	593,930	—	593,930	—	—	594,060	593,930	593,930	593,95
Franco francese .	197,680	197,680	—	197,680	—	—	197,770	197,680	197,680	197,68
Fiorino olandese .	528,560	528,560	—	528,560	—	—	528,770	528,560	528,560	528,56
Franco belga.	29,765	29,765	—	29,765	—	—	29,760	29,765	29,765	29,76
Lira sterlina .	2335,400	2335,400	—	2335,400	—	—	2337,500	2335,400	2335,400	2335,40
Lira irlandese .	1876,700	1876,700	—	1876,700	—	—	1877 —	1876,700	1876,700	—
Corona danese .	165,960	165,960	—	165,960	—	—	166 —	165,960	165,960	165,95
E.C.U.	1349,540	1349,540	—	1349,540	—	—	1349,540	1349,540	1349,540	1349,54
Dollaro canadese .	1199 —	1199 —	—	1199 —	—	—	1199,450	1199 —	1199 —	1199 —
Yen giapponese	6,268	6,268	—	6,268	—	—	6,268	6,268	6,268	6,26
Franco svizzero. .	714,100	714,100	—	714,100	—	—	714,500	714,100	714,100	714,10
Scellino austriaco.	84,349	84,349	—	84,349	—	—	84,390	84,349	84,349	84,34
Corona norvegese.	206,930	206,930	—	206,930	—	—	207,050	206,930	206,930	206,93
Corona svedese.	196,850	196,850	—	196,850	—	—	196,880	196,850	196,850	196,85
FIM	270,940	270,940	—	270,940	—	—	270,870	270,940	270,940	—
Escudo portoghese .	14,800	14,800	—	14,800	—	—	14,900	14,800	14,800	14,80
Peseta spagnola .	10,653	10,653	—	10,653	—	—	10,657	10,653	10,653	10,65

Media dei titoli del 25 maggio 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	45,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	97,425
» 5,50 % » » 1969-84 .	94,525
» 6 % » » 1970-85 .	93,450
» 6 % » » 1971-86 . .	85 —
» 6 % » » 1972-87 .	79,775
» 9 % » » 1975-90 . .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	73,650
» 10 % » » 1977-92 .	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,125
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,40
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,175
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,100
» » » » 1-10-1981/83 .	100,225
» » » » 1-11-1981/83 .	100,050
» » » » 1-12-1981/83 .	100,450
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,850
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,150
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,150
» » » » 1- 9-1982/84 . .	99 —
» » » » 1-10-1982/84 . .	98,950
» » » » 1- 1-1982/86 . .	99,350
» » » » 1- 3-1982/86 . .	99,900
» » » » 1- 5-1982/86 . .	99,900
» » » » 1- 6-1982/86 . .	99,850
» » » » 1- 7-1982/86 . .	99,550
» » » » 1- 8-1982/86 . .	99,600
» » » » 1- 9-1982/86 . .	99,100
» » » » 1-10-1982/86 .	99,100
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100 —
» » » 12 % 1-10-1983	97,850
» » » 12 % 1- 1-1984	96,275
» » » 12 % 1- 4-1984	95,750
» » » 18 % 1- 4-1984	100,175
» » » 12 % 1-10-1984	92,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,075
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1477,750
Marco germanico	593,995
Franco francese	197,725
Fiorino olandese . .	528,665
Franco belga	29,762
Lira sterlina .	2336,450
Lira irlandese	1876,850
Corona danese .	165,980
E.C.U. .	1349,540
Dollaro canadese	1199,225
Yen giapponese	6,268
Franco svizzero	714,300
Scellino austriaco	84,369
Corona norvegese	206,990
Corona svedese	196,865
FIM	270,905
Escudo portoghese	14,850
Peseta spagnola	10,655

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 26 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1478,200	1478,200	1478,30	1478,200	1478,25	1478 —	1478,300	1478,200	1478,200	1478,20
Marco germanico .	593,700	593,700	594,25	593,700	594 —	593,70	593,700	593,700	593,700	593,70
Franco francese .	197,840	197,840	197,50	197,840	197,85	197,85	197,830	197,840	197,840	197,85
Fiorino olandese .	527,680	527,680	528,60	527,680	528,10	527,65	527,760	527,680	527,680	527,68
Franco belga.	29,736	29,736	29,75	29,736	29,75	29,75	29,737	29,736	29,736	29,72
Lira sterlina .	2360,900	2360,900	2356 —	2360,900	2353,75	2360,85	2360,500	2360,900	2360,900	2360,90
Lira irlandese .	1876,500	1876,500	1878 —	1876,500	1876,65	1876,70	1877 —	1876,500	1876,500	—
Corona danese .	165,330	165,330	165,80	165,330	165,65	165,35	165,300	165,330	165,330	165,36
E.C.U.	1351,060	1351,060	—	1351,060	1349,54	1351,05	1351,060	1351,060	1351,060	1351,05
Dollaro canadese .	1200,750	1200,750	1201 —	1200,750	1200,90	1201,20	1200,250	1200,750	1200,750	1201,25
Yen giapponese	6,260	6,260	6,27	6,260	6,26	6,25	6,260	6,260	6,260	6,26
Franco svizzero. .	713,710	713,710	714,25	713,710	714,25	713,70	713,900	713,710	713,710	713,70
Scellino austriaco.	84,263	84,263	84,36	84,263	84,36	84,25	84,235	84,263	84,263	84,25
Corona norvegese.	207,540	207,540	207,50	207,540	207,45	206,90	207,520	207,540	207,540	206,54
Corona svedese.	196,950	196,950	197,20	196,950	197,10	196,85	196,880	196,950	196,950	196,95
FIM	271,200	271,200	271,25	271,200	271,30	270,90	271,250	271,200	271,200	—
Escudo portoghese .	14,800	14,800	14,85	14,800	14,80	14,85	14,700	14,800	14,800	14,80
Peseta spagnola	10,669	10,669	10,67	10,669	10,65	10,65	10,670	10,669	10,669	10,66

Media dei titoli del 26 maggio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	44,975
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	97,450
» 5,50 % » » 1969-84 .	94,525
» 6 % » » 1970-85 .	93,450
» 6 % » » 1971-86 .	85 —
» 6 % » » 1972-87 .	79,775
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	73,950
» 10 % » » 1977-92 .	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,125
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,175
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,100
» » » » 1-10-1981/83 .	100,250
» » » » 1-11-1981/83 . .	100,425
» » » » 1-12-1981/83 .	100,450
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,850
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,950
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,050
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,125
» » » » 1- 9-1982/84 .	98,725
» » » » 1-10-1982/84 . .	98,900
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,450
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,800
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,850
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,500
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,200
» » » » 1- 9-1982/86 .	98,900
» » » » 1-10-1982/86 .	—
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,025
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,600
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,250
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,725
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,175
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	109,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1983

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1478,250
Marco germanico	593,700
Franco francese .	197,835
Fiorino olandese .	527,720
Franco belga	29,736
Lira sterlina .	2360,700
Lira irlandese	1876,750
Corona danese .	165,330
E.C.U. .	1351,060
Dollaro canadese	1200,750
Yen giapponese	6,260
Franco svizzero	713,805
Scellino austriaco	84,249
Corona norvegese	207,530
Corona svedese	196,915
FIM	271,225
Escudo portoghese	14,750
Peseta spagnola	10,669

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di presidi medico-chirurgici

Si comunica la revoca delle seguenti registrazioni di presidi medico-chirurgici:

Nome del prodotto	Ditta e sede	Numero di registrazione	Data del decreto di revoca
1. Golagomma forte	Sigma-Tau, c.f. 00410650584, viale Shakespeare, 47, Roma	7960	7-3-1983
2. Evola Rad	Kemo, c.f. 00860630581, via Maffeo Pantaleoni, 35, Roma	7134	24-1-1983
3. Applen soluzione	Allergan, c.f. 00431030584, via del Mare, 97, Pomezia (Roma)	7889	24-1-1983
4. Teteformio	Petrangeli, viale Germanico, 101, Roma	2021	24-1-1983
5. Benzal ovuli	Pharma farm. specializzata - S.r.l., via di Vannina n. 86, Roma	8216	24-1-1983
6. Steridone vaginale	Neoterapici Benvegna, via P. E. Giudici, 163, Palermo	7579	24-1-1983
7. Leda collirio	Lab. Beta chemioterapico, c.f. 301240172, via Giulio Uberti, 8, Brescia	9204	24-1-1983
8. Steridone soluzione	Neoterapici Benvegna, via P. E. Giudici, 163, Palermo	7578	24-1-1983
9. Forbina polvere	Ciba Geigy, via Pre, 25, Milano	1397	2-3-1983
10. Deosan speciale per i piedi spray	Zambeletti - S.p.a., c.f. 00772120150, via Zambeletti, Baranzate (Milano)	8686	7-3-1983
11. Deosan spray schiuma	Id.	8672	7-3-1983
12. Deosan deod. spray	Id.	8687	7-3-1983
13. Deodoro Sigma	Sigma-Tau, c.f. 00410650584, viale Shakespeare, 47, Roma	7679	7-3-1983
14. Disoran	Brilli Cattarini, via Abbondio Sangiorgio, 20, Milano	8724	7-3-1983
15. Deosan deod. spray senza profumo	Zambeletti - S.p.a., c.f. 00772120150, via Zambeletti, Baranzate (Milano)	8685	7-3-1983
16. Deosan deod. spray senza alcool	Id.	8688	7-3-1983
17. Deosan speciale per i piedi ad azione rinfrescante	Id.	8684	7-3-1983

(3078)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal Consorzio trasporti pubblici di Napoli

Con decreto ministeriale 14 maggio 1983, la riscossione del carico tributario di L. 11.671.004.860, dovuto dal Consorzio trasporti pubblici di Napoli, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo articolo 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni del sopramenzionato Consorzio. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(3172)

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Palicorum », in Palagonia, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia 12 maggio 1983 il sig. Giovanni Avitabile, nato a Napoli il 19 marzo 1922, è stato nominato commissario straordinario e i signori avv. Giuseppe Agnello, nato a Palagonia (Catania) il 14 maggio 1931, avv. Vincenza Caruso, nata a Catania il 27 aprile 1933 e avv. Salvatore Furia, nato ad Agira (Enna) il 30 giugno 1930, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Palicorum », società cooperativa a responsabilità illimitata, in Palagonia (Catania), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3079)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 12 maggio 1983, n. **15400.AG.**

Provvedimenti per la finanza locale per il 1983-85. Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.B.

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle province autonome

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai prefetti della Repubblica

§ 1 - Premessa

Il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, emanato in seguito alla mancata conversione del precedente decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, e recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983, è stato convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Il testo coordinato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1983, n. 125.

Alla presente circolare è allegato lo scadenzario degli adempimenti prescritti dal decreto-legge, tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione.

Il decreto-legge reca norme coerenti con l'impostazione del provvedimento relativo all'anno 1982 ed ha le seguenti caratteristiche essenziali:

con la proiezione triennale dà uno strumento di programmazione molto importante e significativo per gli enti locali, che finora hanno visto regolata la propria finanza da norme annuali e che hanno sempre richiesto un assetto di maggiore durata. Nonostante il rinvio della quantificazione degli stanziamenti integrativi del 1984 e 1985 le norme di disciplina dei riparti delle risorse, in osservanza dei principi a suo tempo stabiliti nel 1981, introducono elementi di razionalità e di sostanziale perequazione fra gli enti;

lo Stato definisce a priori, in termini di certezza e di reciproca chiarezza, il rapporto di trasferimento di risorse agli enti locali, che per l'anno 1983 è vincolato ai livelli 1982, stabilizzando e consolidando l'entrata contributiva statale del 1982 e l'entrata corrente realizzata, anche se con i sistemi eccezionali caratteristici di quell'anno;

gli enti locali ricevono un ampliamento dell'area delle risorse proprie, con l'istituzione di nuovi cespiti, garantiti peraltro dallo Stato, alla condizione dell'attivazione dell'intera propria capacità fiscale. E' rafforzata la responsabilità finanziaria degli enti locali nel reperimento delle entrate. Per i comuni, l'area d'intervento è nel settore più caratteristico di propria competenza: i fabbricati. E' un preannuncio della prossima riforma del settore;

si ripristina, quasi integralmente, la libera scelta degli enti locali nell'adozione delle politiche d'intervento di spesa. Nell'unico settore ancora regolamentato, quello del personale, gli enti locali, a differenza di tutto il settore pubblico, hanno spazi di manovra selettivi;

prosegue l'operazione di perequazione che ha dato finora buoni risultati;

per l'investimento è garantita una politica di potenziamento; sono chiariti i termini ed è assicurato ancora, con graduale riduzione, l'intervento erariale negli oneri finanziari fino alla cessazione prevista ad iniziare dal 1986.

§ 2 - Deliberazione del bilancio

Per il 1983, la deliberazione del bilancio deve essere adottata entro il 31 maggio 1983, come prescritto dall'art. 1. L'osservanza del termine è assolutamente essenziale, oltre che per il rispetto della norma, per il valore programmatico che la deliberazione ha, in relazione allo stretto collegamento con gli altri atti deliberativi che assicurano il dispiegamento e la realizzazione dell'intera politica di reperimento delle entrate, sulle quali entrate è basato il bilancio stesso.

Si ritiene utile, a questo proposito, richiamare l'attenzione sugli adempimenti connessi al bilancio e ad esso strettamente collegati:

istituzione della sovrimposta sul reddito dei fabbricati, da effettuarsi entro il 31 maggio 1983, in relazione all'art. 19 del decreto. E' l'adempimento maggiormente significativo del 1983, in quanto alla sua attuazione è legata la possibilità per i comuni di ottenere un volume aggiuntivo di risorse, garantito dallo Stato, ed il rimborso degli oneri finanziari per i mutui assunti nel 1982. La valutazione politica deve quindi associarsi all'esame critico dei volumi d'entrata e di spesa;

definizione del livello di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale, da deliberarsi non oltre la deliberazione del bilancio, secondo l'art. 6 del decreto;

aumento delle tariffe dell'imposta di soggiorno, cura e turismo, da deliberarsi entro il 31 maggio 1983, in relazione all'art. 24 del decreto;

determinazione del prezzo di cessione delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da effettuarsi prima della deliberazione del bilancio, secondo l'art. 14 del decreto;

aumento della tariffa della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi interni, da decidersi entro il termine di approvazione del bilancio, a norma dell'art. 25 del decreto;

deliberazione del bilancio pluriennale la cui adozione, contestualmente o prima dell'annuale, è condizione di legittimità per l'annuale, in applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 421/1979.

Solo i comuni che svolgono elezioni amministrative il 26 giugno 1983 hanno un rinvio di quarantacinque giorni nella deliberazione di bilancio, che quindi ha come termine massimo il 15 luglio, secondo l'art. 2 della legge 14 aprile 1983, n. 116. Anche la deliberazione della sovrimposta è rinviata al 15 luglio, con immediata esecutività, per assicurare i successivi adempimenti centrali. Per detti comuni, un ordine del giorno della Camera dei deputati ha richiesto che il Governo adotti iniziative intese a prorogare ulteriormente il termine.

§ 3 - CERTIFICATO FINANZIARIO DEL BILANCIO

L'art. 3, quarto comma del decreto, subordina il pagamento della quarta rata dei trasferimenti erariali all'invio al Ministero dell'interno, pel tramite della prefettura, ed al Ministero del tesoro del consueto certificato finanziario che dal 1983 inizia a prendere forma e contenuto definitivi.

L'adempimento della trasmissione agli organi ministeriali ed alla regione è affidata all'organo regionale di controllo che deve anche attestare che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Il termine è di dieci giorni.

Agli enti locali è fatto obbligo di allegare al bilancio il certificato in cinque esemplari, tutti firmati. Il decreto ministeriale 30 aprile 1983 approvativo del modello prescrive l'uso di stampati del solo formato di cm 22 × 33 e la redazione a macchina. Tutti gli importi debbono essere espressi in migliaia di lire, seguendo le avvertenze riportate nel modello e cioè troncando gli importi stessi delle ultime tre cifre. L'esattezza dei totali è ottenibile con l'arrotondamento in aumento dell'addendo più elevato. Nel prospetto della classificazione economico-funzionale deve essere assicurata la quadratura dei totali in verticale.

L'accortezza che vorranno porre gli enti ed il riscontro che effettueranno quest'anno i comitati di controllo consentiranno di eliminare i numerosi errori verificatisi in passato, che hanno impedito una corretta e tempestiva utilizzazione di tutti i dati.

Si allega copia del relativo decreto ministeriale emesso in data 30 aprile 1983.

§ 4 - CONTRIBUTI STATALI ORDINARI

Per il 1983, competono ai sensi dell'art. 2 del decreto a comuni e province contributi complessivamente pari a quelli del 1982, con l'aggiunta dei mezzi straordinari utilizzati nello stesso anno. L'emendamento introdotto dal Parlamento al punto 2 dello stesso art. 2, nell'esonerare i contributi 1983 dalla riduzione operata per i contributi del 1982, in relazione all'art. 8 del decreto-legge n. 786/1981, ha indirettamente obbligato a tener conto delle altre riduzioni previste agli articoli 4-*bis*, 7 e 22 dello stesso decreto.

Al fine di consentire agli enti locali di prevedere nei bilanci 1983, con esattezza, gli importi dei contributi ordinari, si riporta, qui di seguito, un prospetto sintetico da utilizzare per lo scopo:

1) Somme attribuite per il 1982, in applicazione dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge n. 786/1981. Rappresentano le trimestralità del 1982 e sono state comunicate da questo Ministero, con apposita lettera . . . . (+) L.

2) Somme attribuite ai sensi dell'art. 5-*bis*, primo comma, del decreto-legge n. 786/1981. Rappresentano il contributo integrativo del 1982, a suo tempo indicato al cod. 30 del certificato di bilancio 1982. Per gli enti che hanno operato riduzioni in sede di certificato a consuntivo, vale l'importo, se inferiore, indicato al codice 08 dello stesso certificato a consuntivo per i comuni e 02 per le province . . . . (+) L.

3) Quota dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 1982 per il finanziamento di spese correnti entro i limiti imposti alla spesa, in relazione all'art. 7, secondo comma, del decreto-legge n. 786/1981. E' desumibile esclusivamente dai codici 49 e 50 del certificato finanziario del bilancio 1982. E' da escludere, quindi, la quota di avanzo di amministrazione per gli enti che non hanno richiesto il contributo integrativo . . . (+) L.

4) Quota parte delle entrate *una tantum* destinate al finanziamento di spese correnti, di cui all'art. 7, quarto comma, del decreto-legge n. 786/1981. E' desumibile dal codice 53 del certificato finanziario 1982 . . . . (+) L.

5) Somme attribuite ai sensi dell'art. 5-*bis*, terzo comma, del decreto-legge n. 786/1981. Rappresentano il contributo integrativo ulteriore, indicato al cod. 31 del certificato del bilancio 1982. Anche per questo contributo, le eventuali rettifiche in meno sono conteggiabili desumendo l'importo del contributo dal codice 09 del certificato a consuntivo per i comuni e 03 per le province . . . (+) L.

6) Contributi perequativi erogati in applicazione degli articoli 12 e 15 del decreto-legge n. 786/1981. Sono desumibili dalle apposite comunicazioni di questo Ministero . . . . (+) L.

7) Minore entrata INVIM non coperta da maggiori accertamenti di altri tributi, desumibile dal codice 07 del certificato a consuntivo . . . . (+) L.

Totale elementi positivi . . . (+) L.

Debbono essere detratti:

1.1) quota parte degli stanziamenti per il disinquinamento delle acque, non impegnati nel 1982 ed indicati al codice 14 del certificato a consuntivo per i comuni e codice 09 per le province, come previsto dall'art. 4-*bis*, ultimo comma, del decreto-legge n. 786/1981 . . . . (—) L.

2.2) residui dichiarati perenti e non pagati nel 1982, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge n. 786/1981. La detrazione è da effettuare esclusivamente fino all'importo del contributo integrativo di cui al precedente punto 2, se

ed in quanto sufficiente. E' desumibile dal cod. 15 del certificato a consuntivo 1982 per i comuni e cod. 10 per le province . . (—) L.

3.3) maggiore entrata INVIM, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto-legge n. 786/1981. E' desumibile dal codice 04 del certificato a consuntivo . (—) L.

Contributo spettante per il 1983 L.

I comuni e le province, a norma dell'art. 2 del decreto, debbono prevedere in bilancio, a titolo di contributo ordinario, in apposito capitolo, un importo calcolato come sopra indicato, in termini di competenza. I comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti debbono prevedere, in termini di cassa, lo stesso importo. I comuni con popolazione superiore e le province debbono prevedere, in termini di cassa, solo il 70% del totale.

In aggiunta al contributo ordinario, gli enti locali hanno diritto ad ottenere — se ricorrono le condizioni di legge — un contributo per il rimborso degli oneri finanziari dei nuovi mutui 1982, un contributo per garantire il gettito della sovrimposta sul reddito dei fabbricati e contributi perequativi dei quali è cenno rispettivamente ai paragrafi 11 e 5.

In conto del complessivo contributo per l'anno 1983, questo Ministero ha già erogato la prima rata che, per tutti, è stata calcolata sulla base del 75% della quarta rata del 1982, quale risulta agli atti del Ministero dell'interno. La seconda rata sarà erogata entro il 31 maggio 1983 in pari misura. Come è più diffusamente indicato al successivo paragrafo 13, la seconda rata sarà aggiornata con le variazioni riferibili alle trimestralità 1982, per effetto degli errori commessi dagli enti nelle proprie segnalazioni e già corretti. Per tali enti sarà disposta una nuova e definitiva comunicazione dell'importo spettante a titolo di trimestralità. Nonostante la notevole complicazione arrecata alla gestione elettronica da queste errate segnalazioni è stato ritenuto importante, per il consolidamento dei contributi, accettare le variazioni ritenute legittime. Per tutti i contributi precedenti saranno applicate le disposizioni indicate al paragrafo 13.

La terza rata, da erogare entro il 20 luglio, sarà calcolata secondo lo schema sopra riportato agli enti che avranno trasmesso il certificato a consuntivo del 1982, essendo indispensabile, per l'interpretazione indicata avanti a causa della modifica parlamentare all'art. 2, il calcolo delle detrazioni che possono risultare solo dal certificato a consuntivo del 1982. Per tale motivo, tutti gli enti sono tenuti a fornirlo, anche se non hanno spettanze di contributi suppletivi da ottenere. Per gli enti inadempienti, essendo impossibile la determinazione della nuova rata, sarà necessario mantenere il livello della terza rata a quello della seconda. Come è più diffusamente indicato al paragrafo 13, agli enti che avranno adempiuto tempestivamente al termine perentorio del 30 aprile 1983 fissato al primo comma dell'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 786/1981 sarà riconosciuto il contributo integrativo e saranno conteggiate le detrazioni sopra indicate. Agli enti inadempienti non potrà essere riconosciuto il contributo integrativo di cui all'art. 5-*bis*, primo comma, ma dovranno essere conteggiate le detrazioni.

Il comma 5-*bis* ed il comma sesto dell'art. 3 disciplinano il caso del ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali. Il primo (5-*bis*) attiene solo alle rate trimestrali e consente il riconoscimento degli interessi passivi conseguenti ad anticipazioni di tesoreria. E' evidente, per il tenore letterale della norma, che gli enti possono accertare il diritto al rimborso solo a posteriori; perché a posteriori conosceranno la durata dell'eventuale ritardo, calcolato dalle scadenze di legge alle date degli ordini ministeriali di pagamento. Il secondo (comma sesto) attiene a tutti i tipi di trasferimenti agli enti locali, ordinari ed a consuntivo. Il momento della maturazione del credito è da riferire, senza dubbio, alla data della scadenza dei contributi ordinari e alla data della richiesta formale di contributi a consuntivo.

Si fa tuttavia presente che, essendo stati già stanziati in bilancio fondi in misura presumibilmente adeguata, è molto difficile che possono verificarsi ritardi nelle erogazioni.

Le interpretazioni adottate in materia di applicazione della decadenza, di calcolo delle quote di avanzo di amministrazione nonché delle detrazioni imposte dalle norme del 1982 saranno sottoposte, al più presto, al parere del Consiglio di Stato.

§ 5 - Contributi perequativi e spesa corrente media del 1981

Gli studi condotti da questo Ministero per gli anni dal 1978 in poi, con i dati dei certificati, hanno posto in evidenza squilibri notevoli nella dotazione media di risorse sia tra enti di piccola dimensione ed enti di grande dimensione, sia tra enti della stessa dimensione, situati nella stessa o in diversa regione. Prima dell'inizio della perequazione finanziaria questi squilibri raggiungevano anche dimensioni notevoli.

In mancanza di dati più particolareggiati, è stata tenuta presente la spesa corrente pro-capite, ritenuta dato fortemente rappresentativo della complessiva capacità economica dell'ente di produrre servizi pubblici.

Nel 1981 sono stati erogati contributi perequativi ai soli comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, per complessivi 200 miliardi, facendo riferimento alla spesa pro-capite del 1979. I contributi, poi consolidati per il 1982, hanno consentito a tutti i comuni fino a 20.000 abitanti di raggiungere il livello di spesa corrente pro-capite dell'84,56%. Ai comuni interessati è stata fatta apposita comunicazione.

Nel 1982 sono stati erogati contributi perequativi ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, per ulteriori 200 miliardi, ai comuni con popolazione da 20.000 a 100.000 abitanti per 150 miliardi ed alle province per 35 miliardi. Per tutti è stato fatto riferimento alla spesa corrente pro-capite del 1980, che ovviamente non poteva tener presente gli effetti della perequazione disposta nel 1981. Per tale motivo, dai contributi calcolati sono stati dedotti quelli in passato erogati per lo stesso titolo e che venivano consolidati nelle rate trimestrali per effetto di altra norma.

Tenuto conto delle particolari agevolazioni disposte nel calcolo della spesa media, gli enti sono stati così allineati rispetto alle medie nazionali:

comuni fino a 20.000 abitanti	81,17%
comuni da 20.000 a 100.000 abitanti . . .	70,98%
province	68,89%

Per il 1983, prosegue tale tipo di perequazione. I contributi perequativi 1982 sono consolidati nelle rate trimestrali e sono previsti i seguenti fondi di riequilibrio:

per i comuni inferiori a 20.000 abitanti: 150 miliardi, con riduzione al massimo di 5 miliardi per la concessione di particolari contributi, dei quali si tratta al paragrafo 13;

per i comuni da 20.000 a 99.999 abitanti: 125 miliardi;

per i comuni da 100.000 a 499.999 abitanti: 125 miliardi;

per le province: 40 miliardi.

E' fatto riferimento, per il calcolo della spesa procapite, ai dati originariamente previsti nel bilancio 1981. Dalla spesa totale è consentita la deduzione delle seguenti partite:

importo previsto nell'entrata per servizi di tipo consortile, in modo da depurare le quote di spesa che vanno in vantaggio di altri enti;

spesa dei servizi produttivi, da interpretarsi come servizi gestiti in economia per acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita con o senza trasformazione. La spesa deve essere totalmente compensata dall'entrata. Ove non lo fosse, la detrazione è ammissibile per la parte coperta;

spesa per assistenza sanitaria sostenuta nel 1981, nel sol caso di mancata istituzione o mancato funzionamento delle unità sanitarie locali;

spese per poste correttive e compensative dell'entrata, classificate alla categoria economica quinta;

spese per ammortamento di beni patrimoniali, classificate alla categoria economica sesta.

La spesa media è ridotta:

del 40% per i comuni disastrati o gravemente danneggiati;

del 20% per i comuni terremotati;

del 10% per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a 5.000 abitanti.

Le segnalazioni debbono essere inoltrate esclusivamente alle prefetture, che ne curano la trasmissione a questo Ministero. Il termine, perentorio, è fissato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione e del rispetto ne fa fede il bollo postale (14 giugno 1983).

La ripartizione è effettuata ad iniziare dagli enti più lontani dalla media, previa detrazione dei contributi perequativi del 1981 e del 1982. Le assegnazioni sono comunicate da questo Ministero entro il 30 settembre 1983 ed entro i successivi 60 giorni (29 novembre) gli enti debbono deliberare le variazioni di bilancio. La legge prevede espressamente la decadenza del diritto al contributo perequativo in caso di inadempienza. Per attivare il meccanismo conseguente, gli enti beneficiari debbono inoltrare copia della deliberazione, alla prefettura che ne cura l'invio a questo Ministero per l'eventuale adozione del provvedimento ministeriale di decadenza.

Prima della definizione delle spese medie nazionali non sono attivabili le speciali provvidenze per gli investimenti e per il personale.

Dato il meccanismo sopra illustrato, in sede di deliberazione del bilancio, gli enti locali non possono prevedere alcunché a titolo perequativo.

§ 6 - Trasferimenti regionali

L'art. 8 del decreto dà alle Regioni l'incombenza di comunicare a comuni e province l'importo del trasferimento spettante per le spese attinenti alle funzioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977. Questo primo adempimento, che è già scaduto col 30 aprile 1983, impone, in caso di sua mancanza, la conseguenza dell'autorizzazione per gli enti locali a prevedere importi pari a quelli del 1982 maggiorati del tredici per cento.

Gli enti locali, ovviamente, debbono attenersi alle indicazioni della comunicazione regionale, anche se implica un trasferimento incrementato per meno del tredici per cento o uguale al 1982. In tal caso, però, è necessario un secondo adempimento regionale, consistente nella regolamentazione per legge entro il 30 giugno 1983. E' da ritenersi che detta regolamentazione non sia necessaria ove sia assicurata agli enti la prescritta indicizzazione dei trasferimenti.

La mancata adozione della legge regionale dà automaticamente diritto a comuni e province all'aumento del 13% sui trasferimenti del 1982.

§ 7 - Sovrimposta sul reddito dei fabbricati

Il decreto-legge istituisce, per i comuni, una nuova entrata propria, ricavata nel settore fiscale degli immobili.

L'attribuzione trova giustificazione per la competenza che, in Italia ed altrove, hanno i comuni nella materia dei fabbricati, soggetta in ogni sua manifestazione agli adempimenti ed ai provvedimenti dell'amministrazione comunale. Per l'applicazione della sovrimposta sul reddito degli immobili, saranno impartite le istruzioni operative dal competente Ministero delle finanze.

Nella presente sede, preme rilevare che l'istituzione deve essere deliberata entro il termine, ovviamente perentorio, del 31 maggio, prorogato per ora al 15 luglio solo per i comuni sotto elezioni amministrative. La valutazione, che deve essere fatta dai consigli comunali, come si è detto, non può sfuggire dall'esame prioritario del livello di spesa che occorre assicurare per il regolare disimpegno dei servizi comunali, nonché dalla considerazione degli interventi erariali che sono connessi alla istituzione di tale tributo: garanzia del gettito e rimborso degli oneri finanziari dei mutui assunti nel 1982. Di essi è fatta trattazione al successivo paragrafo 11.

Ai fini della redazione di bilancio, i comuni debbono inserire apposito capitolo di entrata al titolo I — entrate tributarie, categoria 1ª imposte — con lo stanziamento di competenza così determinato:

5,2% del contributo ordinario 1983, calcolato secondo quanto indicato al paragrafo 4, se l'aliquota di sovrimposta deliberata è l'8%;

7,8% del contributo ordinario 1983, per l'aliquota 12%;

10,4% del contributo ordinario 1983, per l'aliquota 16%;

13% del contributo ordinario 1983, per l'aliquota 20%.

Le suddette percentuali dei trasferimenti statali sono incrementate di quattro punti per i comuni disastrati, di tre punti per i comuni gravemente danneggiati e di un punto per gli altri comuni terremotati, per i comuni

del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Lo stanziamento di cassa, invece, è di maggiore complicazione nella determinazione. Infatti, essendo prevista la garanzia dello Stato, per il mancato gettito, a consuntivo, il comune può contare solo sul versamento in acconto per auto-tassazione disciplinato dall'art. 21 del decreto. Tale acconto sarà versato al comune nel mese di novembre 1983. La definizione del gettito di cassa puo essere, quindi, effettuata solo previa una stima di massima del reddito dei fabbricati siti nel comune e delle detrazioni relative.

La stima sarà raffrontata a novembre con l'esito degli introiti per gli acconti, per definire l'accertamento d'entrata a titolo di sovrimposta, che deve tener conto anche del successivo introito a saldo.

I comuni in linea generale non hanno altri adempimenti da porre in essere nel 1983.

§ 8 - Servizi a domanda individuale

L'art. 3 del decreto-legge n. 786/1981 ha regolato per la prima volta la categoria dei servizi a domanda individuale, dandole un'autonoma disciplina, poi riveduta con il decreto-legge n. 55/1983.

Il criterio di individuazione di tali servizi, nonostante la notevole varietà delle situazioni locali, risiede nell'inclusione di quelli espressamente indicati dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 55/1983 e nella esclusione di quelli gratuiti in base a legge statale o regionale, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, di quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed infine di quelli di trasporto pubblico (ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 786/81).

Un'elencazione valida sarà fatta con il decreto interministeriale di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto.

Rimane fermo, anche per il 1983, il divieto di erogare servizi del genere a titolo gratuito generalizzato. Per il 1983 gli enti locali debbono definire con delibera, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la percentuale di copertura dei costi.

A tal fine, debbono essere conteggiate tutte le spese di personale e quelle di acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni. Esse vanno poste a raffronto con tutte le entrate da tariffe, da contribuzioni e con le entrate specificamente destinate. Tra queste ultime sono, quindi, compresi i trasferimenti regionali.

La percentuale di copertura delle entrate previste nel bilancio 1983, rispetto alle spese previste nello stesso bilancio non può essere inferiore al 22%. Per il rispetto della norma di legge la percentuale di copertura è da calcolarsi solo con riferimento al complesso di tutte le spese e di tutte le entrate, per tutti i servizi.

§ 9 - Altre entrate correnti

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli enti locali sulla caratteristica di potenziamento della entrata che ha il provvedimento e sulla necessità che sia effettuata un'attenta analisi di tutte le fonti, con l'attivazione dei meccanismi d'entrata, ove ritenuti necessari od opportuni.

Particolare importanza ha avuto la deliberazione di istituzione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, comunale e provinciale, scaduta il 31 marzo 1983. Per i comuni, l'istituzione dell'addizionale, sia per i consumi abitativi che per quelli non abitativi, è condizione necessaria per ottenere la garanzia dello Stato sul gettito della sovrimposta sui fabbricati. Per le province, l'analoga addizionale per i consumi non abitativi è condizione per ottenere il 13% dei contributi ordinari spettanti per il 1983. La commisurazione dello stanziamento relativo all'addizionale provinciale è eseguita calcolando il tredici per cento dei trasferimenti ordinari del 1983 previamente ridotti delle rate di mutuo del 1982 ed aumentati delle rate del 1983; la percentuale è del 14% per il Mezzogiorno.

Sono anche già scaduti dal 31 marzo 1983 la facoltà di aumentare la tariffa dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ed il diritto di rivedere i canoni per i servizi relativi alla raccolta e depurazione delle acque di rifiuto.

E', invece, ancora possibile, per i comuni, deliberare, entro il 31 maggio 1983, l'aumento facoltativo dell'imposta di soggiorno, cura e turismo e l'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Hanno avuto diretta regolamentazione le tariffe della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa sulle concessioni comunali e sui diritti di segreteria.

In materia di interessi attivi, per il 1983, le norme del decreto-legge (art. 9) e quelle della legge finanziaria statale (n. 130/1983) hanno virtualmente eliminato il cespite. Rimangono le sole fattispecie degli interessi di tesoreria comunale ed alcuni interessi attivi su mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Per tutte le entrate in generale, ma per quelle correnti in particolare, una volta decisa la politica tariffaria da seguire, occorre una ponderata ed il più possibile aderente valutazione dei cespiti, sia per evitare sottostime, che limitano la portata del bilancio, ma anche per evitare sovrastime, che creano pericolose condizioni occulte di disavanzo di gestione.

§ 10 - Risultato degli esercizi precedenti

L'art. 3-*bis* del decreto-legge ha dato una disciplina innovativa del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, che era stato oggetto di attenzione legislativa negli ultimi anni.

In via definitiva, è stabilito che il risultato da prendere in esame è quello accertato in sede di conto consuntivo e non più quello presunto; l'interpretazione è chiaramente desumibile dal contesto dell'articolo.

Rimane l'utilizzazione facoltativa dell'avanzo, come era nelle precedenti norme contabili degli enti locali. E' affermata l'indisponibilità della parte di avanzo che sta a fronte di residui passivi perenti e per essi è stabilita quindi una priorità di utilizzazione.

La parte di avanzo così disponibile è utilizzabile:

per il finanziamento di spese correnti *una tantum;*

per il finanziamento di investimenti.

Solo in sede di assestamento, e quindi quando ogni altra risorsa è stata già mobilitata, può essere finanziata ogni altra spesa corrente.

E' fatto obbligo di coprire il disavanzo di gestione con i mezzi ordinari di bilancio e quindi non con indebitamento.

Rimane fermo il criterio che la concreta utilizzazione dell'avanzo di amministrazione è subordinata alla realizzazione delle partite attive che lo compongono.

§ 11 - Interventi dello Stato a consuntivo

Ai comuni che applicano la sovrimposta sul reddito dei fabbricati e che hanno istituito l'addizionale sul consumo di energia elettrica, nelle due forme abitativa e non abitativa, lo Stato garantisce il gettito della sovrimposta sul reddito dei fabbricati, per l'importo illustrato al paragrafo 7.

Il calcolo dell'intervento statale non può essere effettuato nel 1983, in quanto occorre stabilire per differenza la parte di sovrimposta non accertata nel 1983 (stanziamento meno accertamento contabile al 31 dicembre 1983) e confrontarla con la differenza tra lo stesso stanziamento e la stima del gettito risultante dai dati che saranno forniti dall'anagrafe tributaria. Lo Stato corrisponde la minor somma a consuntivo, nel 1984. Per detto intervento non è possibile alcuno stanziamento nel bilancio di previsione 1983.

Altro intervento a consuntivo per i comuni è il rimborso delle rate dei mutui, ivi compresi gli interessi di preammortamento, il cui ammortamento inizia nel 1983, per le seguenti percentuali:

40% della rata, se il comune ha applicato la sovrimposta fabbricati con aliquota dell'8%;

60% della rata se il comune ha applicato la sovrimposta fabbricati con aliquota del 12%;

80% della rata se il comune ha applicato la sovrimposta fabbricati con aliquota del 16%;

100% della rata se il comune ha applicato la sovrimposta fabbricati con aliquota del 20%.

Gli importi così calcolati vanno ridotti del 5,2 per cento, del 7,8 per cento, del 10,4 per cento e del 13 per cento applicato all'importo delle rate dei mutui previste nel bilancio 1982 e nel relativo certificato (voci d.6 ed E), a seconda che il comune abbia applicato rispettivamente le aliquote fiscali della sovrimposta 8%, 12%, 16% o 20%. Ciò in quanto, diversamente, lo Stato corrisponderebbe due volte gli oneri finanziari dei mutui assunti nel 1982.

Per il rimborso dallo Stato degli oneri finanziari dei mutui assunti nel 1982, i comuni debbono prevedere nell'entrata del bilancio uno stanziamento di sola competenza, senza cioè previsione di cassa.

La corresponsione sarà effettuata su presentazione, entro il 30 giugno 1984, di una dichiarazione conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro sentite le Associazioni dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

Per le province, il gettito dell'addizionale sul consumo di energia elettrica è garantito dallo Stato al 13% o al 14% per il Mezzogiorno. Dati i notevoli squilibri nella diffusione del gettito, le province debbono versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno 1984 le maggiori somme accertate. Lo Stato rimborsa i minori gettiti sulla base della certificazione che sarà trasmessa entro il 30 luglio 1984, redatta in conformità al decreto analogo a quello sopra previsto per i comuni. Sempre per le province, come indicato al paragrafo 9, il capitolo dell'addizionale comprende anche il contributo integrativo per il rimborso integrale delle rate di mutui assunti nel 1982.

§ 12 - Quantificazione della spesa

A decorrere dal 1983 per gli enti locali sono soppressi quasi tutti i vincoli previsti dalle precedenti disposizioni legislative, nel quadro dell'obbligo di finanziamento a piè di lista da parte dello Stato.

Rimangono esclusivamente quelli sulle assunzioni di personale di cui all'art. 15 del decreto-legge e per la cui applicazione saranno emanate successive istruzioni.

In merito alla spesa deve quindi esprimersi l'apprezzamento e la valutazione degli organi elettivi degli enti, tenendo conto preliminarmente degli oneri ai quali le amministrazioni debbono far fronte per disposizioni di legge, per accordi collettivi, per contratti già conclusi e per interventi già decisi. Si ripristina, in altre parole, appieno l'autonomia decisionale degli enti locali, che sarà quindi la caratteristica principale dell'impostazione dei bilanci.

§ 13 - Contributi statali degli esercizi precedenti

Il decreto-legge n. 55/1983 in tre diversi articoli ha recato disposizioni relative ai contributi statali degli esercizi precedenti.

All'art. 1, quarto comma, ha stabilito che i comuni e le province hanno obbligo di rettificare entro il termine perentorio del 31 maggio 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno.

La disposizione non può essere interpretata come una riapertura di tutti i termini degli esercizi pregressi e la rettifica di tutte le certificazioni e segnalazioni per iniziativa degli enti, come pure è stato richiesto. Infatti, allorquando il legislatore ha voluto autorizzare la modifica delle certificazioni di bilancio, lo ha previsto in dettaglio con gli effetti sostanziali conseguenti. Essa, invece, intende chiudere definitivamente, con la fissazione di un termine perentorio, le contestazioni ed i rilievi mossi a causa dei numerosi errori contenuti nei certificati e nelle segnalazioni a suo tempo presentati. Rimane ferma, secondo le disposizioni dei vari anni, la validità dei soli documenti originariamente presentati, che per le certificazioni dovevano riferirsi al bilancio originariamente deliberato e non ad ogni successiva sua variazione, pur approvata dagli organi del controllo regionale.

Si raccomanda, quindi, agli enti locali di sollecitare la fornitura dei documenti richiesti onde consentire la definizione delle pendenze anche sulla base dei nuovi atti. Per la verifica del rispetto del termine perentorio, in sede di trasmissione degli atti, fa fede il bollo postale.

Al 31 maggio 1983 sarà anche definitivamente chiusa l'accettazione delle variazioni, conseguenti ad errori materiali, delle segnalazioni della rata dei mutui 1982, da calcolare ai fini del computo delle trimestralità 1982.

Per tali segnalazioni, questo Ministero, compenetrandosi delle difficoltà causate al rispetto del termine originario del 28 febbraio 1982 anche dalla variazione delle rate di ammortamento operata dalla Cassa depositi e prestiti, ha ammesso modificazioni in epoca successiva. Deve però, necessariamente, porsi un termine finale, che è appunto quello sopraindicato del 31 maggio 1983, sufficientemente ampio rispetto a quello originario, in quanto è prioritario per tutti gli enti locali ed è assolutamente indispensabile sul piano operativo pervenire alla definizione dell'importo delle rate trimestrali 1983.

Per i contributi integrativi del 1982, è di recente scaduta la presentazione da parte di comuni e province entro il termine definito perentorio dell'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 786/1981 del certificato a consuntivo. La perentorietà del termine implica che gli enti inadempienti hanno perduto il diritto ad ottenere il contributo integrativo del 1982 (art. 5-*bis*, primo comma) e non ne potranno avere, quindi, l'attribuzione nemmeno per il 1983 e seguenti. Tutti gli enti, però, hanno obbligo di fornire i dati per le detrazioni da operare a norma degli articoli 4-*bis*, 7 e 22 del decreto-legge numero 786/1981 sulle trimestralità del 1983: dati che sono contenuti nello stesso certificato.

Per tale motivo, anche se fuori termine, il certificato a consuntivo 1982 deve essere comunque fornito, per consentire la liquidazione, nella forma giuridicamente corretta delle trimestralità 1983.

L'art. 1-*bis* reca disposizioni per consentire di riparare ad errori di previsione della misura degli stanziamenti dell'indennità integrativa speciale nei bilanci 1981. Ai comuni interessati è stata già richiesta la rettifica degli atti.

L'art. 2-*ter* del decreto prevede l'erogazione di un ulteriore contributo integrativo 1982 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno ottenuto trasferimenti statali relativi all'esercizio 1982 inferiori, nel loro importo complessivo, a quelli del 1981. I contributi statali da confrontare sono i seguenti:

Esercizio 1981:

trasferimenti trimestrali relativi all'esercizio 1981 (art. 23 del decreto-legge n. 38/1981);

trasferimenti a pareggio del bilanicio 1981 (art. 24 del decreto-legge n. 38/1981 e codice 44 del certificato relativo al bilancio preventivo 1981 o, se inferiore, codice 07 del certificato relativo al trasferimento a consuntivo 1981);

fondo perequativo 1981 (art. 25 del decreto-legge n. 38/1981).

Esercizio 1982:

trasferimenti trimestrali relativi all'esercizio 1982 (art. 5 del decreto-legge n. 786/1981 e comunicazione di questo Ministero);

trasferimento a pareggio del bilancio 1982 (articolo 5-*bis*, primo e terzo comma, del decreto-legge n. 786/1981 e codici 08 e 09 del certificato concernente il trasferimento a consuntivo 1982);

fondo perequativo 1982 (art. 12 del decreto-legge n. 786/1981).

Nessun contributo spetta agli enti in questione se la differenza risultante dal suindicato confronto dipende dall'utilizzazione, nell'esercizio 1982, dell'avanzo di amministrazione e delle entrate *una tantum* destinate al finanziamento di spese correnti (art. 7, secondo e quarto comma, del decreto-legge n. 786/1981).

Gli enti aventi diritto dovranno far pervenire la richiesta al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 maggio 1983.

Qualora le richieste in parola siano complessivamente superiori a lire 5 miliardi la ripartizione avverrà proporzionalmente.

Verrà data comunicazione agli enti interessati della somma ad essi spettante ai fini dell'inserimento in bilancio.

§ 14 - NUOVE ATTRIBUZIONI DELLE PROVINCE

L'art. 11 del decreto-legge affida nuovi compiti alle province, in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche d'interesse comunale ed in materia di assistenza tecnica a comuni, unità sanitarie locali e comunità montane.

Per le opere pubbliche sono necessarie convenzioni che affidino l'incarico alla provincia.

Le province sono autorizzate anche ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale in diversi campi.

E' utile richiamare l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sull'importanza innovativa delle disposizioni e sulla particolare rilevanza che potrebbe avere la sua attenta ed oculata applicazione.

§ 15 - FUNZIONI ASSISTENZIALI GIÀ DELL'ENTE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE

In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge i comuni interessati dovranno notificare in plico raccomandato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, e quindi entro il 13 agosto 1983, apposita dichiarazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. - Divisione XIII, compilata secondo l'unito schema.

La data del timbro postale sarà probatoria del rispetto del suddetto termine.

Gli importi attestati dovranno essere quelli effettivamente pagati nel periodo dal 9 aprile 1980 al 31 dicembre 1982 per l'esercizio delle funzioni di carattere assistenziale già svolte dall'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare — soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'8 aprile 1980 — e dovranno essere indicati al netto di eventuali rimborsi incassati nello stesso periodo con riferimento alle prestazioni effettuate.

§ 16 - PLURIENNALITÀ DELLE NORME

Il decreto-legge n. 55/1983, dopo le modifiche recate con la legge di conversione, dà una proiezione pluriennale al suo contenuto, di notevole significato nell'interesse degli enti. Pur esulando l'argomento dalla presente circolare, si ritiene opportuno richiamare le principali norme, per le quali si fa comunque rinvio per un'appropriata trattazione.

La pluriennalità si esprime attraverso:

1) obbligo a tutti gli enti locali di formulare una programmazione pluriennale, con una relazione previsionale e programmatica;

2) stabilizzazione dei contributi ordinari per il 1984 e 1985 ed integrazione, per tutti gli enti, con fondi perequativi, ripartiti in funzione di elementi obiettivi e razionali;

3) previsione di copertura crescente del costo dei servizi a domanda individuale;

4) regolamentazione dei trasferimenti regionali per le funzioni trasferite;

5) regolamentazione degli investimenti finanziati dalla Cassa depositi e prestiti e da istituti privati e del concorso dello Stato nell'ammortamento. Ai fini di tale concorso, è fin d'ora da valutare la portata dell'art. 13 del decreto-legge, commi 1 ed 1.1. Esso assicura la copertura nel 1984 ed anni successivi dei due terzi degli oneri finanziari dei mutui assunti nel 1983, ai sensi degli articoli 9 e 10 e nel 1985 ed anni successivi di un terzo degli oneri finanziari dei mutui assunti nel 1984. Per tutti i mutui assunti nel 1983 e nel 1984, ove gli enti facciano ricorso alla deroga apportata dal comma 1.1 alle restrizioni dell'art. 10, il concorso dello Stato, anziché essere di due terzi e di un terzo, è ridotto alla metà di dette percentuali.

*
* *

Per le questioni relative all'accesso al credito provvederà ad emanare istruzioni la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Data la portata fortemente innovativa delle norme di finanza locale 1983 ed i riflessi impegnativi che esse hanno sui bilanci degli enti, si raccomanda la maggiore attenzione e la più accorta valutazione degli adempimenti da porre in essere e delle relative scadenze.

Il Ministro: ROGNONI

Data, ...

COMUNE DI . . . . . .

PROVINCIA DI . . . . . .

DICHIARAZIONE

a norma dell'ultimo comma dell'art. 8 *del decreto-legge* 28 *febbraio* 1983, *n.* 55, *convertito in legge* 26 *aprile* 1983, *n.* 131.

I SOTTOSCRITTI

sindaco e segretario del comune intestato,

Visto l'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 31;

Visti gli atti d'ufficio;

Attestano

che l'importo effettivamente pagato a carico del bilancio comunale dal 9 aprile 1980 al 31 dicembre 1982 per l'esercizio delle funzioni di carattere assistenziale già dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare — soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'8 aprile 1980 — è ammontato a complessive lire . . . . al netto di eventuali rimborsi.

Il sindaco

Il segretario comunale

. . . .

(3197)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di venticinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968: «Ordinamento dell'aviazione antisommergibile (antisom)»;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247: «Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina», e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249: «Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina»;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di venticinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

Sarà facoltà dell'amministrazione di far svolgere il corso pratico di pilotaggio presso le scuole di volo dell'Aeronautica oppure all'estero.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare di ogni grado in servizio temporaneo o in congedo illimitato, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data posteriore al 3 novembre 1959;

c) abbiano l'idoneità ai gruppi 1 e 2 di destinazioni speciali ed al pilotaggio militare, da accertarsi presso un istituto medico-legale dell'Aeronautica militare;

d) non siano stati dimessi, per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle apposite scuole della Aeronautica militare.

Gli aspiranti guardiamarina provenienti dal 77° corso A.U.C. «D» sono ammessi al concorso con riserva: la loro ammissione al corso di pilotaggio sarà subordinata al conseguimento in tempo utile della nomina a guardiamarina.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta legale, secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate ed inoltrate al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevuta, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli ufficiali in servizio devono presentare la domanda al proprio capo di Corpo, il quale dovrà apporvi la data di presentazione ed inviarla al Ministero al più presto possibile, con lettera di ufficio.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno specificare nella domanda il loro indirizzo; essi hanno l'obbligo di comunicare telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma, le successive eventuali variazioni.

La mancata osservanza di tale disposizione esime il Ministero della difesa da ogni conseguente responsabilità in ordine ad eventuali disguidi o ritardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un funzionario delegato dal sindaco del comune di residenza; la firma dei concorrenti che si trovano in servizio deve essere autenticata dall'ufficiale alla certificazione, quella dei dipendenti civili dello Stato dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta legale:

estratto per riassunto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana (per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato).

Non è ammesso fare riferimento a documentazione già presentata presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Il Ministero della difesa comunicherà ai concorrenti la data in cui dovranno presentarsi presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare per essere sottoposti agli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2.

Eventuali gravi impedimenti a presentarsi nella data prescritta devono essere segnalati telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma.

In mancanza di tempestive comunicazioni, la mancata presentazione nel giorno indicato comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

I concorrenti in servizio, avviati per gli accertamenti presso gli istituti medico-legali, fruiranno del trattamento amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni.

All'atto della presentazione i concorrenti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Non è ammesso appello avverso al giudizio pronunciato dall'autorità sanitaria.

L'idoneità psico-fisica verrà indicata con la qualifica di: ottimo, buono, sufficiente.

Art. 6.

Una commissione nominata dal Ministero della difesa formerà la classifica dei candidati in possesso dei previsti requisiti.

Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio.

Membri:

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

I requisiti saranno valutati con i seguenti parametri:

1) *Idoneità al volo*:

30 punti per i qualificati ottimo;
25 punti per i qualificati buono;
20 punti per i qualificati sufficiente.

2) *Nomina a GM di Cpl*:

totale dei punti espressi in trentesimi riportati in sede di graduatoria per la nomina ad ufficiale di complemento. In caso che tale graduatoria non fosse stata ancora formalizzata, la commissione potrà avvalersi della graduatoria fine corso A.U.C.

3) *Servizio prestato*:

1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato dal termine del corso A.U.C., fino ad un massimo di 10 punti;

1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato a bordo dal termine del corso A.U.C., fino ad un massimo di 10 punti; punteggio non superiore a 60 assegnato dalla commissione sulla scorta della documentazione caratteristica di ciascun candidato, per il complesso delle qualità militari e professionali.

4) *Conoscenza lingua inglese*:

punteggio ridotto in decimi, riportato nel censimento di lingua inglese al quale i candidati idonei alla visita medica saranno sottoposti.

5) *Capacità natatoria*:

3 punti, 2 punti e 1 punto per ognuna delle prove, superate rispettivamente con esito ottimo, buono e sufficiente, alle quali i candidati idonei alla visita medica saranno sottoposti.

6) *Eventuali altri titoli*:

10 punti per il possesso di brevetto di pilota civile aeronautico di primo grado; 15 punti per il possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di secondo grado.

Per ottenere il riconoscimento gli interessati dovranno allegare alla domanda copia autenticata (in bollo) del brevetto.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine i candidati possono presentare, entro il 30 giugno 1983, eventuali documenti, in regola con il bollo, comprovanti i propri titoli di precedenza o di preferenza. La presentazione di idonea documentazione è condizione inderogabile per il riconoscimento dei benefici.

Art. 7.

I concorrenti ordinati in graduatoria come specificato nell'art. 6 saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso di pilotaggio fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso.

Il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato fino ad un massimo di 30 per sopperire ad eventuale indisponibilità o carenza di ufficiali del ruolo speciale idonei al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento siano eventualmente vincolati.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale saranno esclusi dal corso e sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Il corso sarà svolto secondo le norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine, agli ufficiali che avranno superato le prove di esame, sarà conferito il brevetto di pilota militare.

Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il rilascio si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non idonei a proseguire il corso.

Art. 11.

Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, sono prosciolti dalla ferma di anni sei salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al termine del corso di pilotaggio gli interessati saranno impiegati, in relazione al tipo di brevetto conseguito, presso reparti di volo ad ala fissa o ad ala rotante.

Art. 13.

Gli ufficiali reclutati a norma del presente bando, se in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo, ruolo speciale, Corpo di stato maggiore.

Art. 14.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno compiuto almeno quattro anni della ferma di anni sei possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 15.

Gli ufficiali di complemento piloti che vengono collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria di anni sei, o prima, in applicazione dell'art. 14, avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100 000 (centomila) per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Ai fini della corresponsione di tale premio, la frazione di semestre superiore a tre mesi è considerata come semestre intero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 195

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto nato a (provincia di . .) il . . abitante a (1) (provincia di e c.a.p. . .) via . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio .

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta legale;

2) . . (4);

3) . . (6).

Firma .
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (5) .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio o dovranno inoltrare domanda per il tramite gerarchico.

(4) Eventuali brevetti e/o attestati.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o dell'ufficiale addetto alla certificazione se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(6) Certificato di cittadinanza italiana per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato.

(3200)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 12, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di giurisprudenza, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 giugno 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 29 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di medicina e chirurgia, via dei Vestini, Chieti Scalo (località Madonna delle Piane), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 luglio 1983, ore 10;

seconda prova scritta: 13 luglio 1983, ore 10.

(3255)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Macerata.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Macerata, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Macerata, sala antica biblioteca, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 luglio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 8 luglio 1983, ore 9.

(3256)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 137, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Milano, direzione del dipartimento di ingegneria per il recupero edilizio e territoriale, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova: 1° luglio 1983, ore 8;

seconda prova: 2 luglio 1983, ore 8.

(3257)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 145 del 28 maggio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Automobile club Cuneo: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di archivista dattilografo e ad un posto di assistente.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1983, n. 12.

Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e per l'esercizio delle funzioni delegate o trasferite in materia di acque e impianti elettrici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 5 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i rapporti relativi alle violazioni di cui all'art. 219 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche e integrazioni, debbono essere presentati agli uffici del genio civile competenti per territorio per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della legge n. 689 citata.

Art. 2.

Le funzioni delegate o trasferite alla Regione in materia di acque e impianti elettrici, previste e disciplinate dal testo unico n. 1775/1933, regolamento n. 1285/920, e successive modifiche e integrazioni, già attribuite al Ministero dei lavori pubblici ed al provveditorato regionale alle opere pubbliche, sono curate dall'assessorato regionale ai lavori pubblici e politica della casa, con predisposizione, nei casi previsti, degli atti dei competenti organi statutari.

Sono confermate agli uffici del genio civile, quali uffici periferici dell'assessorato ai lavori pubblici, ed ai rispettivi ingegneri dirigenti, le attribuzioni espressamente demandate agli stessi dal citato testo unico n. 1775/1933, regolamento numero 1285/920 e successive modifiche e integrazioni e dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, nonché gli accertamenti necessari per i successivi pareri che la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare su proposta dell'assessorato ai lavori pubblici emetterà in ordine al disposto di cui all'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono escluse dalle attribuzioni di cui al comma precedente quelle previste dagli articoli 3, terzo comma, e 113, lettera *b*), le quali esperita l'istruttoria da parte dei predetti uffici, vengono definite con provvedimento della giunta regionale e del presidente della giunta regionale secondo le rispettive competenze su proposta dell'assessorato ai lavori pubblici. Sono parimenti escluse le funzioni previste dall'art. 116 del testo unico citato che, per quanto disposto dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, titolo II e 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, secondo comma, e successive modifiche risultano affidate direttamente agli enti espropnanti.

Art. 3.

Le funzioni consultive in materia di acque ed impianti elettrici, demandate dalla legge alla competenza del Consiglio superiore ai lavori pubblici, ivi comprese quelle relative ai corsi d'acqua con risorse idriche vincolate, sono esercitate, nell'ambito dell'attività regionale, dal comitato regionale tecnico amministrativo - sezione lavori pubblici.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 marzo 1983

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1983, n. 13.

Modifica alla legge regionale 14 gennaio 1978, n. 3: « Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l'uso delle uniformi per il personale in servizio presso la regione Abruzzo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 5 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione di capi di vestiario per il personale maschile e femminile di cui al n. 3 dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 3, è integrata da:

a) impermeabile di stoffa blu scuro (n. 1);

b) cappotto invernale di stoffa blu scuro (n. 1).

Analogamente per il personale di cui al n. 2 dello stesso articolo, la dotazione di capi di vestiario è integrata da:

a) impermeabile di stoffa blu scuro (n. 1).

La durata dei singoli capi viene confermata, ferma restando la riserva di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 3, in anni quattro.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 marzo 1983

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1983, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87: « Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 5 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, è sostituito dal seguente:

(*Il comitato esecutivo e di gestione*). — Il comitato esecutivo e di gestione è composto dal presidente, dai vice presidenti e da otto consiglieri, eletti dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso, con voto limitato ad uno.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, è modificato nel seguente modo:

« I componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente durano in carica quattro anni nelle prime due elezioni; successivamente la durata è legata al rinnovo del consiglio regionale.

Essi possono essere confermati per non più di due volte consecutive. Qualora, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, durante il periodo di carica sono sostituiti, per il periodo residuo, con le stesse modalità e procedure fissate per le rispettive nomine ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla lettera *o*) dell'art. 10 della citata legge regionale è sostituita dalla seguente:

o) gli atti che comportino spese superiori a 300 milioni.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, è sostituito dai seguenti:

« Il presidente ha la rappresentanza dell'ente e ne sovrintende alla gestione ed al funzionamento; provvede a dare attuazione alle direttive impartite dalla Regione; convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo e di gestione; dispone gli adempimenti connessi all'attuazione delle deliberazioni adottate dai predetti organi, nonché l'esecuzione delle iniziative e degli interventi affidati dalla Regione con deliberazione della giunta o del consiglio regionale, purché non comportino variazioni di bilancio.

In caso di motivata urgenza può adottare deliberazioni di competenza del comitato esecutivo e di gestione — dichiarandole, ove occorra, immediatamente eseguibili — sottoponendole a ratifica del comitato stesso alla sua prima riunione.

In caso di mancata ratifica da parte dell'organo competente degli atti di cui al comma precedente, nonché di quelli adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, il presidente ha facoltà di sottoporre l'atto all'esame dell'assemblea ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, è sostituito dal seguente:

« Non possono far parte degli organi dell'ente i consiglieri regionali, i componenti di giunte provinciali, comunali, di comunità montane, di comitati di gestione delle unità locali sociosanitarie e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica, nonché coloro che si trovino — comunque — in una situazione di conflitto con l'ente; possono far parte degli organi dell'ente sindaci e componenti delle giunte municipali dei comuni fino a 5000 abitanti ».

Art. 6.

L'art. 22 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, è sostituito dal seguente:

(*Controllo di legittimità sugli atti*). — Sono sottoposte al controllo di legittimità tutte le deliberazioni non soggette al controllo di merito, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché quelle adottate in via surrogatoria dal presidente dell'ente ai sensi della presente legge.

Le suddette deliberazioni debbono essere tempestivamente trasmesse alla giunta regionale secondo dipartimento settore agricoltura, e diventano esecutive se la giunta non ne pronuncia l'annullamento motivato entro venti giorni dalla data di ricevimento e non comunichi, entro lo stesso termine, il provvedimento di annullamento all'ente.

Il predetto termine rimane sospeso se, prima della sua scadenza, la giunta regionale, a mezzo del settore agricoltura, richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso la deliberazione diviene efficace se, entro l'ulteriore termine di venti giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi, la giunta non ne pronunci o non ne comunichi l'annullamento.

La richiesta di chiarimenti può essere avanzata per una sola volta.

Non sono soggette al controllo di legittimità di cui al presente articolo le deliberazioni meramente confermative o ripetitive o esecutive di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, o meramente attuative di precedenti deliberazioni degli organi collegiali della Regione e, in genere, tutte le deliberazioni prive di contenuto dispositivo.

L'elenco di tali deliberazioni deve, comunque, essere trasmesso mensilmente alla giunta regionale settore agricoltura, che ne può richiedere copia per eventuali verifiche.

Art. 7.

L'art. 23 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, è sostituito dal seguente:

(*Controllo di legittimità e di merito*). — Sono sottoposte al controllo di legittimità e di merito le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*), quest'ultima limitatamente alla costituzione e partecipazione a società, dell'art. 10.

Tali deliberazioni debbono essere trasmesse dall'ente, entro venti giorni dalla loro adozione, alla giunta regionale, settore agricoltura, e diventano esecutive entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento, ovvero dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio eventualmente richiesti entro detto termine.

Qualora la giunta regionale ravvisi motivi di non approvazione, rimette motivamente gli atti alla competente commissione del consiglio regionale, per il preventivo parere che è vincolante per il provvedimento della giunta stessa.

In tali casi la giunta regionale settore agricoltura, ne informa tempestivamente, e comunque entro i quarantacinque giorni di cui al precedente secondo comma, l'ente e deve adottare il proprio provvedimento non oltre trenta giorni dalla scadenza degli stessi termini di cui al precedente secondo comma; decorsi tali termini la deliberazione acquista piena efficacia.

Le deliberazioni di cui alla lettera *d*) del citato art. 10 sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento da parte della giunta regionale.

Art. 8.

Dopo l'art. 23 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, viene inserito il seguente:

(*Art.* 23-bis *Deliberazioni d'urgenza*). — Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi della presente legge devono essere inviate alla giunta regionale settore agricoltura, entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

Entro dieci giorni dal ricevimento, la giunta regionale, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato.

Per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili e sottoposte anche a controllo di merito, la giunta regionale, qualora ravvisi motivi di non approvazione, ne sospende entro dieci giorni dal ricevimento l'efficacia e, datane nello stesso termine comunicazione all'ente, le sottopone al procedimento di cui all'art. 7, della precedente legge, terzo e quarto comma, che deve essere completato entro trenta giorni dalla comunicazione di sospensione inviata all'ente. Decaduto tale termine la deliberazione acquista piena efficacia.

Nel caso di annullamento o non approvazione sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'atto.

Art. 9.

Il quarto ed il quinto comma dell'art. 21 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, sono sostituiti dal seguente:

« L'erogazione delle assegnazioni annuali sono effettuate in favore dell'ERSA, con deliberazione della giunta regionale, al l'inizio dell'esercizio finanziario; durante l'eventuale gestione provvisoria del bilancio regionale, l'assegnazione è concessa mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 marzo 1983

MENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1983, n. 15.

Integrazione della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 83, concernente: « Norme per l'avvio e il funzionamento delle unità locali socio-sanitarie nella regione Abruzzo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 5 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 83, nel quarto comma è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Per esigenze di servizio non procrastinabili e su istanza motivata dell'unità locale socio-sanitaria interessata, il comando di cui al precedente comma può essere eccezionalmente disposto dalla giunta regionale, anche a prescindere dalle modalità indicate nel suddetto comma, dopo aver sentito il dipendente e previo parere della unità locale socio-sanitaria di appartenenza ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione., E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 marzo 1983

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1983, n. 16.

Rettifiche alla legge regionale 16 settembre 1982, n. 74, recante: « Norme in materia di politica attiva del lavoro ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 5 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni di cui alla legge regionale 16 settembre 1982, n. 74, sono rettificate nel modo seguente:

All'art. 1: sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole, dopo aver sostituito il punto con la virgola: « pertinenti al mercato del lavoro ».

All'art. 2: la proposizione iniziale del secondo comma è così rettificata:

« Con provvedimento della giunta regionale è designato il dipendente dell'VIII livello funzionale incaricato del coordinamento dei lavori ».

Il sesto comma è così rettificato:

le parole « tali uffici » sono soppresse e sostituite con l'O.M.L. »;

la parola « compiono » è sostituita con « compie »;

la parola « modalità » è sostituita con « mobilità ».

L'ultimo comma è così rettificato:

alla locuzione « ad ognuno di essi » è sostituita la locuzione « ad ognuno dei predetti uffici territoriali ».

All'art. 3:

alla lettera *b*), primo comma, è aggiunta la parola « predette » prima della parola « indagini »;

alla lettera *e*), primo comma, dopo la parola « dati » sono aggiunte le parole « sul mercato del lavoro ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 marzo 1983

NENNA D'ANTONIO

(2480)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni: « Provvedimenti straordinari per accelerare l'approvazione degli strumenti urbanistici ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero dei componenti della prima sezione del comitato tecnico consultivo, previsti nelle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, è elevato rispettivamente a nove e sei.

Art. 2.

A parziale modifica dell'art. 7 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, il gettone di presenza previsto nel detto articolo è stabilito in L. 45.000. A ciascun membro esterno non possono essere attribuiti più di dieci gettoni di presenza per ciascun mese.

Art. 3.

Dopo il quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

«Il funzionario dell'assessorato regionale che ha effettuato l'istruttoria della pratica ha voto deliberativo in seno alla sezione, limitatamente all'affare medesimo».

Dopo il settimo comma dell'art. 10 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

«I componenti aventi voto deliberativo, presenti alle adunanze, non possono astenersi dal voto nè esprimere voto di astensione».

Art. 4.

All'art. 14 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'istruttoria tecnica si conclude con la predisposizione da parte del competente settore dei servizi tecnici per la pianificazione comunale di una proposta di parere, tale da integrare gli estremi della eventuale decisione della sezione, la quale viene sottoposta alla sezione unitamente alle osservazioni della commissione relatrice. Il parere della sezione è costituito dalla proposta di parere con le aggiunte, le soppressioni e gli altri emendamenti che vi siano apportati in sede di decisione.

L'assessore regionale all'urbanistica, in qualità di presidente della sezione, ha facoltà di nominare la commissione relatrice contestualmente alla designazione del funzionario incaricato dell'istruttoria o in qualunque altro momento anteriore alla conclusione dell'istruttoria tecnica».

Art. 5.

L'assessore regionale all'urbanistica, in qualità di presidente della prima sezione del comitato tecnico consultivo, può disporre che le pratiche da sottoporre al parere della sezione medesima, escluse quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*)

del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, ed esclusi i piani regolatori generali dei comuni superiori a 10.000 abitanti, siano sottoposte per il parere ad una sottosezione costituita da tre membri fra quelli di cui alla lettera *b*) e da due membri fra quelli di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43. La sottosezione è presieduta dal presidente della sezione o da uno dei membri funzionari della sottosezione medesima da lui designato.

La proposta di parere da sottoporre alla sottosezione e le eventuali osservazioni della commissione relatrice sono comunicate a tutti gli altri membri della sezione, e tutti gli atti relativi alla pratica sono depositati presso la segreteria della sezione. I componenti della sezione possono consultare gli atti e chiedere che ne sia estratta copia, e possono far pervenire alla sottoscrizione le loro osservazioni e pareri, di cui deve essere dato conto nella decisione definitiva.

Le decisioni della sottosezione non possono essere assunte prima che sia decorso il trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente comma.

Se la sottosezione esprime un parere unanime, questo tiene luogo del parere della sezione. Se il parere della sottosezione non è unanime, le questioni controverse vengono sottoposte alla sezione in adunanza plenaria per la decisione definitiva.

E' facoltà del presidente della sezione o della giunta regionale chiedere che sulla pratica si esprima la sezione in adunanza plenaria anche quando sia stato espresso parere unanime dalla sottosezione.

Art. 6.

I servizi di segreteria di ciascuna sottosezione sono esplicati da altrettanti vice-segretari, coordinati dal segretario della sezione e nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 7.

All'esclusivo scopo di provvedere alla registrazione e resocontazione dei lavori della prima sezione e delle sottosezioni, nonché alle prestazioni di stenografia, dattilografia, fotografia, copiatura e riproduzione cianografica o meccanica di atti e documenti relativi alle pratiche urbanistiche sottoposte all'approvazione regionale alle quali risulti che non si possa assolutamente provvedere a mezzo dei dipendenti e delle strutture della Regione a causa delle carenze di personale nei rispettivi profili professionali, la giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti con ditte private, anche in forma cooperativa, le quali si obblighino a fornire l'opera con l'impiego di mezzi e personale propri.

La predetta facoltà può essere esercitata dalla giunta regionale limitatamente al periodo di diciotto mesi successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Nessun rapporto può intercorrere tra la Regione ed il personale impiegato dalla ditta commissionaria, ma le persone impiegate debbono essere indicate al competente assessore regionale ed ottenere la sua approvazione.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 600 milioni in ragione di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 300 milioni per l'anno finanziaro 1984.

Alla copertura dell'onere fnanziario derivante dalla presente legge per gli anni 1983 e 1984 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione per i rispettivi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 gennaio 1983.

(1926)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 10.

Istituzione della riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la «riserva naturale lago di Posta Fibreno», compresa nel sistema di cui all'art. 1 della medesima legge.

Art. 2.

La riserva naturale lago di Posta Fibreno è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1 . 2.000 e nella descrizione catastale, allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante della presente legge.

Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo art. 4 provvede all'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso alla riserva recanti la scritta «*Regione Lazio, comune di Posta Fibreno, riserva naturale lago di* Posta Fibreno» ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico della riserva stessa, concordato con l'ufficio parchi della regione Lazio.

Art. 3.

La riserva naturale lago di Posta Fibreno è destinata alla conservazione, valorizzazione e razionale utilizzazione dell'ambiente naturale, allo sviluppo economico delle comunità locali interessate ed alla corretta fruizione da parte di tutta la popozione secondo le direttive delle norme urbanistiche e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.

La riserva naturale lago di Posta Fibreno è classificata «riserva naturale parziale».

Art. 4.

La gestione della riserva naturale lago di Posta Fibreno è affidata al comune di Posta Fibreno.

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comune istituisce l'ufficio tecnico preposto alla gestione della riserva naturale, composto dal direttore e dal personale amministrativo e tecnico necessario, in ragione di un massimo complessivo di quattro addetti, da assumersi mediante pubblico concorso i cui termini dovranno essere stabiliti di concerto con i competenti uffici regionali.

Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avvio ed il funzionamento della riserva naturale il comune potrà avvalersi di proprio personale, nonché di quello degli uffici regionali appositamente distaccato con decreto del presidente della Giunta regionale.

In caso di inadempienza alle norme stabilite dalla presente legge, la gestione della riserva naturale sarà curata, in via provvisoria, dalla regione Lazio.

Art. 5.

Per la gestione della riserva naturale il comune di Posta Fibreno si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico nominato con deliberazione del consiglio comunale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A causa delle particolarità che caratterizzano la riserva naturale di Posta Fibreno, il comitato tecnico-scientifico, oltre a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sarà integrato da:

un esperto in problemi di acquacoltura ed idrobiologia scelto tra una terna di nomi proposta dallo stabilimento ittiogenico di Roma;

un esperto in ecologia scelto tra una terna di nomi proposti dal centro studi ecologici appenninici del parco nazionale d'Abruzzo;

un esperto in materia di turismo scelto tra una terna di nomi proposti dall'ente provinciale per il turismo di Frosinone;

un architetto urbanista nominato dal comune;

un agronomo nominato dal comune;

un esperto nella gestione delle aree protette nominato dalla giunta regionale del Lazio.

Il presidente del comitato sarà il sindaco di Posta Fibreno.

La segreteria del comitato sarà curata dal direttore della riserva naturale.

Art. 6.

Entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore adotta e trasmette alla regione Lazio, per l'approvazione, il regolamento di attuazione.

Art. 7.

Il territorio della riserva naturale lago di Posta Fibreno è suddiviso in tre zone, indicate con le lettere *A*, *B* e *C* nella cartografia e nella descrizione dei confini allegate alla presente legge.

La zona *B* è a sua volta suddivisa in due sottozone, indicate con le lettere *B1* e *B2* negli stessi allegati.

Il regolamento di attuazione, oltre quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e tenendo conto delle particolarità dell'ambiente della riserva naturale lago di Posta Fibreno, deve indicare:

a) le aree da sottoporre a tutela integrale, da reperire con priorità nella zona indicata con la lettera *A*;

b) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e le relative attrezzature — punti di sosta e pic-nic, focolari, percorsi sportivi e pedonali, parcheggi, ed altro — da reperire nelle sottozone *B1* e *B2*;

c) percorsi attrezzati, segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti tipici della riserva, denominati sentieri natura;

d) gli eventuali monumenti naturali;

e) le aree in cui incrementare e razionalizzare le attività agricole, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia delle caratteristiche naturali della riserva, con particolare riferimento all'incentivazione di tecniche di conduzione che escludano l'impiego di fitofarmaci, antiparassitari, fertilizzanti chimici, da reperire nelle zone indicate con le lettere *B2* e *C*;

f) la regolamentazione degli usi civici di pesca al fine della razionale utilizzazione delle riserve idrobiologiche.

Art. 8.

Le norme urbanistiche, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, da osservare nel territorio della riserva naturale sono le seguenti:

a) zona *B*, sottozona *B1*: la sottozona *B1* comprende le aree già intensamente abitate. in essa sono consentiti interventi di restauro, ristrutturazione conservativa e relative opere di urbanizzazione, purché rimangano inalterate le caratteristiche tipologiche delle abitazioni. La cubatura esistente può essere aumentata fino ad un massimo del 20 per cento per restauro igienico-sanitario.

Per interventi relativi ai servizi pubblici o di uso pubblico attinenti le finalità istitutive della riserva possono essere ammesse nuove costruzioni nelle località che verranno indicate dal regolamento di attuazione, con l'indice fondiario massimo di 0,8 metri cubi/metri quadrati di cui fino al massimo del 30 per cento per le eventuali residenze;

b) zona *B*, sottozona *B2*: la sottozona *B2* comprende le aree non abitate della riserva. In essa potranno essere realizzate strutture di ricreazione e di svago in cui, ferme restando le finalità istitutive della riserva, è possibile approntare idonee strutture leggere atte a favorire il turismo, la sosta, la visita. La superficie delle località in cui dette strutture potranno essere realizzate non dovrà superare il 3 per cento dell'area totale e per le strutture stesse non potrà essere superiore l'indice territoriale massimo di 0,3 metri cubi/metri quadrati;

c) zona *A*: nella zona *A* non sono consentite la realizzazione di opere di urbanizzazione e costruzioni di alcun genere;

d) zona *C*: la zona *C* è destinata allo sviluppo controllato dell'agricoltura. E' ammessa esclusivamente la realizzazione di strutture pertinenti alla conduzione del fondo, ad esclusione delle residenze, con indice fondiario massimo di 0,001 metri cubi/metri quadrati.

Per tutte le zone sopra indicate, il rilascio di concessioni è subordinato al parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 5.

Le norme urbanistiche stabilite nel presente articolo debbono essere recepite dallo strumento urbanistico comunale.

Art. 9.

Nel territorio della riserva naturale lago di Posta Fibreno è consentito:

a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un piano organico, funzionale alle finalità della riserva preventivamente approvato dall'ente gestore, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico e dell'ufficio parchi e riserve naturali della regione Lazio;

b) effettuare la raccolta e l'utilizzazione delle specie vegetali spontanee con le modalità che verranno indicate dal regolamento di attuazione e ferme restando le disposizioni statali e regionali vigenti;

c) esercitare i diritti di uso civico di pesca con le modalità che verranno indicate nel regolamento di attuazione;

d) esercitare la navigazione a fini educativi con imbarcazioni, nelle forme e nelle misure che verranno stabilite dal regolamento di attuazione, nel rispetto delle finalità istitutive della riserva;

e) accendere fuochi, parcheggiare, campeggiare all'interno delle aree delle zone *B* esplicitamente destinate allo scopo dall'ente gestore.

Art. 10.

Nel territorio della riserva naturale lago di Posta Fibreno sono comunque vietati:

a) la caccia, l'uccellagione, la pesca;

b) la navigazione a motore con combustione interna;

c) l'immissione nelle acque del lago di sostanze inquinanti od estranee di qualsiasi natura;

d) l'abbandono di rifiuti di ogni genere;

e) lo svolgimento di attività pubblicitaria;

f) i movimenti di terreno non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore ed al solo fine di eventuali lavori di ripristino ambientale, secondo le modalità che verranno indicate sentito il parere del comitato tecnico-scientifico;

g) l'apertura di nuove cave e comunque l'esercizio delle attività estrattive. Le attività estrattive esistenti potranno essere continuate esclusivamente a fini di ripristino ambientale, secondo le modalità indicate dal comitato tecnico-scientifico e per un periodo massimo di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge;

h) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti od organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto e per i mezzi necessari alle attività agricole, muniti di apposita autorizzazione rilasciata, a titolo gratuito, dall'ente gestore;

i) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione, ad esclusione del collegamento tra il centro storico di Posta Fibreno ed il confine con Campoli Appennino verso il valico di Forca d'Arco; tra detto collegamento e la zona dell'attuale campo sportivo nonché il completamento del tracciato esistente di collegamento tra il centro storico di Posta Fibreno ed il lago;

l) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, ad eccezione di quanto previsto nei precedenti articoli e delle opere classificate di pubblica utilità di interesse statale per le quali si applica quanto disposto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 11.

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale di Posta Fibreno si applicano le norme previste dall'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

La sanzione amministrativa minima applicabile per le violazioni alla legge istitutiva od al regolamento di attuazione della riserva è stabilita in L. 100.000, raddoppiate in caso di recidività.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 12.

Per la realizzazione della riserva naturale lago di Posta Fibreno è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 250 milioni.

Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel capitolo denominato «Contributi per la gestione della riserva naturale lago di Posta Fibreno» che verrà istituito nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1983.

La relativa copertura finanziaria è costituita ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del cap. 25842 (fondo globale) del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1982 ammontante a lire 250 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

All'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno, che deve contenere tra l'altro i rendiconti delle entrate e delle uscite, ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti in attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito della riserva, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive ed al funzionamento della riserva stessa.

Art. 13.

L'ente gestore è autorizzato, con la presente legge, a stipulare convenzioni, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e di servizi generali necessari od utili alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale.

L'ente gestore potrà altresì stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate della riserva naturale di Posta Fibreno dietro pagamento di una somma, il cui ammontare verrà fissato di concerto con l'ufficio regionale per i parchi, e ciò al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa.

In tale case debbono comunque essere previste facilitazioni per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 *gennaio* 1983.

(*Omissis*).

(1927)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. **11.**

Modifica della legge regionale 6 giugno 1980, n. 49, recante norme per l'istituzione di un centro cinematografico-audiovisivo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 19 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 49, è sostituito dai seguenti commi:

« I programmi di attività del centro sono predisposti dall'assessorato regionale alla cultura e sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Con successiva deliberazione della giunta regionale sarà istituita una commissione consultiva per il cinema, di cui l'assessorato regionale alla cultura si potrà avvalere per l'attività di cui al precedente comma ».

Art. 2.

La commissione consultiva per il cinema, istituita con deliberazione della giunta regionale del 10 aprile 1979, n. 1308, decade dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 *gennaio* 1983.

(1928)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. **12.**

Istituzione e gestione della strada dei vini dei Castelli Romani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capitolo I

ISTITUZIONE

Art. 1.

Finalità

Nell'ambito della politica diretta ad una programmazione dello sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali in un assetto equilibrato del territorio, la regione Lazio con la presente legge, in ottemperanza all'art. 45 dello statuto, istituisce la « Strada dei vini dei Castelli Romani » e detta norme per l'istituzione, il funzionamento e la gestione della stessa, per realizzare i fini in essa previsti, ed in particolare:

determinare un'azione di difesa della genuinità e qualità dei prodotti agricoli locali, in particolare i prodotti vitivinicoli;

stimolare e sostenere iniziative atte a valorizzare i vini tipici locali e le produzioni agricole tipiche;

stimolare e sostenere iniziative atte a sviluppare e valorizzare l'artigianato tipico connesso alle caratteristiche del territorio ed alle produzioni agricolo-alimentari tipiche della zona;

stimolare e sostenere iniziative atte a sviluppare e valorizzare la gastronomia tipica del territorio connesso alla genuinità dei prodotti locali dell'agricoltura;

determinare un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività agricola, l'artigianato, il commercio, l'industria ed il turismo;

determinare un polo di attrazione turistica, fondato sulla valorizzazione dei vini tipici locali, le produzioni agricole genuine del territorio, la gastronomia, il patrimonio culturale delle tradizioni popolari locali, il patrimonio artistico e monumentale del territorio, la conservazione del patrimonio architettonico rurale;

realizzare un itinerario attrezzato atto a determinare la fusione degli scopi riportati sul piano dello sviluppo dell'economia della zona, facente leva sui settori portanti dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato inseriti nella realtà culturale ed ambientale dei Castelli Romani;

determinare la conoscenza e la divulgazione dell'itinerario stesso in Italia e soprattutto all'estero allo scopo di convogliare nella zona un flusso ampio e continuo di correnti turistiche.

Art. 2.
Delimitazione della zona

Fanno parte del perimetro della « Strada dei vini dei Castelli Romani » i territori vitati compresi nelle zone a « denominazione di origine controllata » dei vini Frascati, Marino, Montecompatri, Colli Albani, Colli Lanuvini, Zagarolo, Velletri, delimitati dai relativi decreti ministeriali di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.), nonchè gli interi territori dei comuni di: Frascati, Marino, Albano, Castelgandolfo, Grottaferrata, Genzano, Ariccia, Velletri, Lanuvio ed, in parte i territori dei comuni di Roma, Frascati, Grottaferrata, Marino, Ciampino, Castelgandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Velletri, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Colonna e Zagarolo.

Art. 3.
Infrastrutture e servizi

La regione Lazio, a mezzo di appalti-concorso, gare di appalto, progettazioni da affidare ad istituti, enti od organizzazioni pubbliche e private specializzate, nonché professionisti ed imprese particolarmente qualificate nella materia, provvederà alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi permanenti della istituenda strada, in particolare:

definizione del tracciato della rete stradale primaria e secondaria dell'itinerario, assumendo come riferimento il tracciato che risulta dalla planimetria allegata alla presente legge;

cartografia generale e particolare della rete stradale dell'itinerario con indicazioni tematiche relative alle zone produttive dei vini, alle imprese produttrici singole ed associate, imprese industriali produttrici di vini; imprese agricole singole ed associate produttrici di prodotti tipici della zona; recettività agrituristica; delimitazione delle zone turistiche, imprese ed organismi turistici, località e valori turistici; infrastrutture tipiche della gastronomia e della ristorazione; recettività alberghiera, artigianato tipico collegato all'enologia ed alla gastronomia; le industrie enologiche ed alimentari; i centri culturali, le antichità collegate al circuito enogastronomico della zona; tradizioni popolari ed origini strade collegati alla gastronomia ed alla vitivinicoltura; beni culturali ed ambientali;

studio e realizzazione della segnaletica stradale primaria e secondaria comprensoriale e zonale;

studio e realizzazione della cartellonistica pubblicitaria primaria e secondaria;

studio, realizzazione ed apposizione dei contrassegni delle « botteghe del vino »;

contributi per l'istituzione, arredamento ed avviamento delle « botteghe del vino » zonali;

studio, realizzazione ed apposizione dei contrassegni degli itinerari gastronomici garantiti;

ricerca, acquisizione, adattamenti ed arredamento delle enoteche comprensoriali;

contributi per l'istituzione e realizzazione del contrassegno, da registrare in campo internazionale, distintivo della « Strada dei vini » e prima campagna pubblicitaria all'interno ed all'estero.

Art. 4.

Allo scopo di realizzare gli interventi di cui al precedente art. 3 la Regione stanzia la somma di lire 300 milioni che sarà iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1983.

Capitolo II
GESTIONE

Art. 5.

In attesa di una disciplina organica la gestione della « Strada dei vini dei Castelli Romani » è affidata alla XI comunità montana con l'obbligo di sentire il parere dei sindaci dei comuni di cui al precedente art. 2, non compresi nel comprensorio della predetta comunità montana.

La comunità montana:

approva il piano catastale e pubblicitario annuale;

approva il bilancio preventivo e consuntivo;

approva i contratti pubblicitari e d'agenzia per la propaganda della strada dei vini;

approva i regolamenti per la gestione ed il funzionamento delle enoteche, delle botteghe del vino e degli itinerari gastronomici garantiti.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzoine e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 31 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 gennaio 1983.

(Omissis).

(1929)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831470)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.